

dossier

XIX Legislatura

5 dicembre 2025

**Riunione interparlamentare
“Democrazia, innovazione e
legge sull'intelligenza artificiale:
uno scambio interparlamentare”**

Bruxelles, 8 dicembre 2025



XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Riunione interparlamentare

“Democrazia, innovazione e legge sull'intelligenza
artificiale: uno scambio interparlamentare”

Bruxelles, 8 dicembre 2025

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO STUDI

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI

UFFICIO DEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
DELL'UNIONE EUROPEA

N. 156

CAMERA DEI DEPUTATI

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON

L'UNIONE EUROPEA

N. 87



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706 2451 - studi1@senato.it - ✉ [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 156

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI

Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

TEL. 06 6706 5785 – affeuropei@senato.it



SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

TEL. 06 6760 2145 – rue_segreteria@camera.it - ✉ [@CD_europa](https://twitter.com/CD_europa) - europa.camera.it.

Dossier n. 87

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

ORDINE DEL GIORNO

PREMESSA	1
I SESSIONE: IL PIANO D'AZIONE PER IL CONTINENTE DELL'IA	5
Il piano d'azione per il continente dell'intelligenza artificiale	5
II SESSIONE: IA, DEMOCRAZIA E STATO DI DIRITTO.....	19
L'impatto dell'intelligenza artificiale sui processi democratici.....	19
L'IA e lo Stato di diritto	19
L' <i>AI Act</i> e le implicazioni per i parlamenti nazionali	26
L'esperienza del Senato italiano.....	28
L'esperienza della Camera dei deputati (<i>a cura del Servizio per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Camera dei deputati</i>).....	29
L'esperienza di altri parlamenti dell'UE	37
Lo “scudo europeo per la democrazia” e l'IA.....	39
La Convenzione quadro sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.....	42
III SESSIONE: ATTUAZIONE E APPLICAZIONE DELL'AI ACT (A CURA DEL SERVIZIO STUDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI).....	45
Attuazione e applicazione dell'AI Act in Italia.....	45

Democracy, Innovation, and the AI Act: An Inter-parliamentary Exchange

European Parliament | 8 December 2025

Draft Programme

Event Duration and Structure

Event Date: 8 December 2025

Total Duration: 3 hours (main programme + cocktail reception)

Important Remarks Regarding the Format

- In person for Members of National Parliaments (MPs)
- In person or on-line for stakeholders invited
- In camera, Chatham Rules¹
- Working language is English by default

¹ “When a meeting, or part thereof, is held under the Chatham House Rule, participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s), nor that of any other participant, may be revealed”.

Detailed Agenda

14:30 – 14:45 | Opening Session

Welcome remarks:

- Anna Cavazzini, Chair of the IMCO Committee
- Javier Zarzalejos, Chair of the LIBE Committee

Introductory remarks:

- Brando Benifei, Co-Chair of the AI Act Working Group (IMCO)
- Michael McNamara, Co-Chair of the AI Act Working Group (LIBE)

14:45 – 15:30 | Panel 1 – The AI Continent Action Plan

Presentation by the European Commission

- **Mr Roberto Viola:** Director-General, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology (**DG CONNECT**)

Moderated discussion and Q&A with MPs and MEPs

Focus:

- EU strategic autonomy and global leadership in AI
- Innovation ecosystems and competitiveness
- The role of Parliament in long-term governance and oversight

15:30 – 15:40 | Break

15:40 – 16:25 | Panel 2 – AI, Democracy and the Rule of Law

Presentation by the Council of Europe

- **Ms Albina Ovcearenco:** Head of the Digital Development Unit and Secretary to the Committee on Artificial Intelligence (CAI), Council of Europe.
- **Mr Kristian Bartholin:** Head of the Digital Development Unit and Secretary to the Committee on Artificial Intelligence (CAI), Council of Europe.

Moderated discussion and Q&A with MPs and MEPs

Focus:

- AI's impact on democratic processes and public discourse
- Algorithmic transparency and media pluralism
- Human rights safeguards and democratic accountability

16:25 – 16:35 | Break

16:35 – 17:20 | Panel 3 – Implementation and Enforcement of the AI Act

Presentation by the AI Act Board

– **Ms Jean Carberry**: Assistant Secretary of the Digital, EU and Climate Programme Division (Ireland), representing Ireland in the AI Act Board

Observations by the Danish Presidency

– **Ms Katinka Clausdatter Worsøe**, Attaché/Counsellor for Digitalisation & Telecommunications at the Danish Permanent Representation and Chair of the Working Party on Telecommunications and Information Society (Council of the EU) during the Danish Presidency.

Moderated discussion and Q&A with MPs and MEPs

Focus:

- National enforcement and coordination mechanisms
- Institutional preparedness and capacity building
- Parliamentary oversight and transparency
- Best practices from national implementation

17:20 – 17:30 | Conclusion and Next Steps

Reflections by the Co-Chairs of the AI Act Working Group

17:30 – 19:00 | Cocktail Reception

PREMESSA

Il **gruppo di lavoro** sull'**attuazione** e l'**applicazione** del regolamento sull'**intelligenza artificiale** (*AI Act Working Group*), [istituito](#) congiuntamente dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ([IMCO](#)) e dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ([LIBE](#)) del Parlamento europeo, ha organizzato un incontro interparlamentare sul tema “**Democrazia, innovazione e AI Act**”. L’evento riunirà esperti e rappresentanti dei Parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e delle altre istituzioni UE per favorire una riflessione su come garantire il controllo democratico e l’attuazione armonizzata, basata sui valori dell’UE, del regolamento sull’IA.

Il **regolamento** sull’IA (anche “legge sull’IA” o “*AI Act*”) ha l’obiettivo di promuovere l’adozione di un’**IA affidabile e incentrata sull’uomo**, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dell’UE, compresa la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dell’ambiente, dagli effetti dannosi dei sistemi di IA, nonché sostenendo l’innovazione. L’*AI Act* si applica ai **soggetti pubblici e privati**, all’interno e all’esterno dell’UE, a condizione che il **sistema di IA** sia **impresso sul mercato dell’Unione** o che il suo uso abbia effetti su persone situate nell’UE. Sono previste alcune esenzioni, ad esempio, per i sistemi utilizzati per scopi militari e di difesa o a fini di ricerca.

La legge sull’IA è **entrata in vigore il 1° agosto 2024** e sarà pienamente applicabile il **2 agosto 2026**, con alcune eccezioni. In particolare:

- dal **2 febbraio 2025** sono divenute applicabili le norme riguardanti la definizione di sistema di IA, l’alfabetizzazione in materia di IA e le pratiche di IA vietate;
- dal **2 agosto 2025** sono in vigore le regole di *governance* e gli obblighi per i modelli di IA di uso generale;
- mentre le regole per i sistemi di IA ad alto rischio, incorporati in prodotti regolamentati, hanno un periodo di transizione esteso fino al **2 agosto 2027** (nell’ambito dell’[omnibus digitale](#) presentato dalla Commissione europea il 19 novembre scorso è intervenuta una [proposta](#) volta a posticipare l’entrata in vigore di tali obblighi. Si veda il paragrafo sulla conformità normativa e la semplificazione relativo alla Sessione I).

Il regolamento prevede un ampio ricorso a **misure di attuazione**, adottate dalla Commissione europea, al fine di definire aspetti di dettaglio della disciplina e di aggiornarla in base all’evoluzione tecnologica e di contesto.

Il regolamento non intende introdurre una normazione esaustiva e dettagliata di ogni aspetto connesso all’IA, ma prevede:

- a) **regole armonizzate** per l'**immissione sul mercato**, la **messa in servizio** e l'**uso** dei sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione;
- b) il **divieto di determinate pratiche** di IA, in particolare quelle che determinano un **rischio inaccettabile** per la sicurezza, i mezzi di sussistenza e i diritti delle persone;
- c) **requisiti specifici** per i sistemi di IA **ad alto rischio** e obblighi per gli operatori di tali sistemi. Segnatamente il regolamento considera ad alto rischio, elencandoli in un allegato che può essere modificato in base all'evoluzione tecnologica, un numero limitato di sistemi di IA che possono potenzialmente avere ripercussioni negative sulla sicurezza delle persone o sui loro diritti fondamentali;
- d) **regole di trasparenza armonizzate** per alcuni sistemi di IA;
- e) **regole armonizzate** specifiche per l'immissione sul mercato di **modelli** di IA **di uso generale**;
- f) regole sul **monitoraggio** del mercato, sulla **governance** e sull'**applicazione** della **vigilanza** del mercato stesso;
- g) misure a sostegno dell'**innovazione**, tra cui la possibilità di creare spazi di sperimentazione normativa per l'IA (*sandbox* normativi);
- h) **sanzioni pecuniarie** per le violazioni del regolamento che sono fissate in percentuale del fatturato annuo globale dell'esercizio finanziario precedente della società o, se superiore, in un importo predeterminato.

Il regolamento segue un **approccio "basato sul rischio"**, in forza del quale tanto maggiore è il rischio, quanto più rigorose sono le regole. La nuova disciplina stabilisce quindi obblighi per fornitori e operatori dei sistemi di IA a seconda del livello di rischio che l'IA può generare, distinguendo tra **rischio inaccettabile**, **rischio alto** e **rischio basso o minimo**.

Per approfondire la legge sull'IA si consultino le pagine tematiche della [Commissione europea](#) e del [Consiglio](#).

Il gruppo di lavoro intende svolgere un ruolo centrale nel promuovere la **cooperazione istituzionale** e favorire un **approccio parlamentare coordinato** alla **governance** dell'IA. Pertanto, l'incontro mira a rafforzare i legami con i Parlamenti nazionali promuovendo un **dialogo politico diretto** sulle sfide e le opportunità legate all'attuazione dell'*AI Act*, e a potenziare il controllo parlamentare e la responsabilità democratica, garantendo che l'attuazione del regolamento avvenga nel rispetto dei principi fondamentali dell'UE e in maniera omogenea tra gli Stati membri.

L'incontro si articola in **tre sessioni**:

1. il piano d'azione per il continente dell'IA;

2. IA, democrazia e stato di diritto;
3. attuazione e applicazione della legge sull'IA.

I SESSIONE: IL PIANO D'AZIONE PER IL CONTINENTE DELL'IA

Il piano d'azione per il continente dell'intelligenza artificiale

Con la presentazione del [piano d'azione per il continente dell'intelligenza artificiale](#) dello scorso aprile, la Commissione europea si è posta l'obiettivo di diventare **leader globale** nello sviluppo e nell'utilizzo dell'IA. La Commissione ritiene infatti che la creazione di un ecosistema innovativo e resiliente consentirebbe all'UE di rafforzare il proprio livello di **competitività**, in linea con quanto sostenuto dal [rapporto](#) sul futuro della competitività europea di **Draghi**.

Per approfondimenti sul rapporto Draghi si rinvia al [dossier](#) predisposto dai Servizi di documentazione di Camera e Senato.

In particolare, il rapporto Draghi assegna all'IA un **ruolo strategico**, ritenendo che l'UE abbia un'occasione per **correggere** i suoi **fallimenti** in termini di innovazione e produttività e ripristinare il proprio potenziale manifatturiero. Chiede tuttavia di **agire con urgenza** in quanto i progressi nel settore si stanno attualmente verificando principalmente in Cina e USA.

Il rapporto sottolinea che la **tecnologia digitale** è stata la **causa principale** del **divario di produttività** con gli Stati Uniti in ragione dell'incapacità dell'UE di capitalizzare la prima rivoluzione digitale in termini di diffusione della tecnologia nell'industria e di creazione di nuove imprese.

Escludendo il settore tecnologico, infatti, la crescita della produttività europea negli ultimi vent'anni sarebbe **sostanzialmente in linea** con quella statunitense.

Il rapporto afferma tuttavia che l'UE deve continuare a **sviluppare** il **settore tecnologico** al fine di consentire alle aziende europee di competere nel campo dell'IA. L'integrazione verticale dell'IA nell'industria infatti costituirà, secondo il rapporto, un elemento chiave per aumentare la **produttività** poiché rivoluzionerà diversi settori in cui l'Europa è specializzata (come il settore farmaceutico e quello dell'*automotive*).

Il piano d'azione individua quindi una serie di azioni in **cinque settori chiave** per rilanciare gli sforzi nel campo dell'IA:

1. creare **infrastrutture di dati e di calcolo** in materia di IA su vasta scala in tutta Europa;
2. garantire l'**accesso a dati di alta qualità**;
3. promuovere l'**innovazione** e accelerare l'**adozione** dell'IA in **settori strategici** dell'UE;
4. rafforzare le **competenze** e i **talenti** in materia di IA;
5. promuovere la **conformità normativa** e la **semplificazione**.

La Commissione europea sottolinea inoltre che la **dimensione internazionale** è parte integrante della strategia: infatti, se l'UE mira a guidare gli sforzi in materia di IA a livello globale, la collaborazione con i paesi *partner* e candidati, e potenziali candidati, che condividono gli stessi principi, assume rilevanza fondamentale.

La Commissione e l'Alta Rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato, il 5 giugno scorso, la **strategia digitale internazionale dell'UE** al fine di rafforzare la competitività tecnologica e la capacità di innovazione dell'UE, sulla quale il Consiglio ha [approvato](#) conclusioni a sostegno. La strategia intende:

- ampliare i **partenariati internazionali**, approfondendo quelli esistenti e creandone di nuovi;
- promuovere un **elevato livello di sicurezza**, sia nel campo della *cybersicurezza* che in quello della *cyberdifesa*, soprattutto in relazione alle infrastrutture critiche fondamentali;
- consolidare la **governance digitale globale** promuovendo un ordine digitale basato sulle regole, in linea con i valori fondamentali dell'UE.

L'importanza di sostenere la **trasformazione digitale**, rafforzare la **sovranità** e potenziare l'**ecosistema digitale aperto**, anche attraverso il rafforzamento dei partenariati internazionali e della collaborazione con i paesi *partner*, è stato ribadito anche nelle [conclusioni](#) del Consiglio europeo del 23 ottobre 2025.

Creare infrastrutture di dati e di calcolo in materia di IA su vasta scala

Il **primo ambito** d'intervento riguarda il rafforzamento dell'**infrastruttura europea** per l'IA, in particolare per la **potenza di calcolo**, che la Commissione ritiene fondamentale per lo sviluppo di modelli di IA durante l'intero ciclo di vita: dall'addestramento, che richiede ingenti risorse di calcolo (il modello apprende da enormi quantità di dati), alla messa a punto (ottimizzazione per applicazioni specifiche), alla prova (*test* per valutarne le prestazioni), fino all'inferenza e alla diffusione (integrazione del modello in applicazioni reali).

Il rapporto Draghi segnala la necessità di aumentare significativamente la **capacità di calcolo** dedicata all'addestramento e allo sviluppo algoritmico dei **modelli di IA** nei centri di calcolo ad alte prestazioni (**HPC**) e di **finanziare l'espansione di EuroHPC** con ulteriori capacità *cloud* e di archiviazione per supportare l'addestramento dell'IA in più sedi (v. *infra*). In particolare, il rapporto ritiene auspicabile lo sviluppo di un **modello federato di IA** basato sulla cooperazione tra infrastrutture pubbliche e private.

Realizzare ed espandere fabbriche di IA

La Commissione europea intende perciò realizzare ed espandere le **fabbriche di IA**, rafforzando la rete di [supercomputer EuroHPC](#), come annunciato nel [pacchetto](#) sull'innovazione dell'IA.

Le fabbriche di IA sono ecosistemi strutturati attorno a **supercomputer pubblici europei** che promuovono l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo nel campo dell'IA, nelle quali confluiscono le principali risorse materiali e umane necessarie per lo sviluppo di modelli e applicazioni di IA generativa.

Attualmente sono installate **dicinove fabbriche di IA** in sedici Stati membri, di cui una in Italia, in consorzio con Austria e Slovenia, presso il **Tecnopolo di Bologna: IT4LIA AI Factory** (CINECA Consorzio Interuniversitario).

Il piano d'azione prevede inoltre che gli Stati possano istituire **antenne delle fabbriche di IA** per supportare i servizi del loro ecosistema nazionale di IA/HPC, senza la necessità di un'infrastruttura di supercomputer dedicata. Esse forniranno un **accesso remoto** alle **risorse di supercalcolo** ottimizzate per l'IA della **fabbrica di IA collegata** situata in un altro Stato membro.

Lo scorso 13 ottobre la Commissione europea ha **annunciato** il lancio di antenne di fabbriche di IA in sette Stati membri.

L'**impresa comune EuroHPC** fungerà da **punto di accesso unico** per tutti gli utenti dell'UE, fornendo accesso al tempo di calcolo e ai servizi di supporto offerti da qualsiasi fabbrica di IA nell'ambito di EuroHPC.

Investire in gigafabbriche di IA

Parallelamente il piano prevede la creazione di **gigafabbriche di IA**, ossia strutture su larga scala dotate di circa 100.000 processori di IA avanzati, quattro volte di più delle attuali fabbriche di IA. Queste ricopriranno un **ruolo essenziale** per consentire all'UE di competere a livello globale e mantenere la propria **autonomia strategica** nel progresso scientifico e in settori industriali critici. Le *gigafactory* saranno connesse con la rete EuroHPC di fabbriche di IA e integreranno un'enorme potenza di calcolo e *data center* per **addestrare e sviluppare modelli di IA complessi**.

La Commissione intende procedere alla **revisione del regolamento sui chip** per garantire autonomia strategica nella progettazione e produzione di semiconduttori per l'IA, che, nel suo **programma di lavoro per il 2026**, è prevista nel I trimestre.

Data l'entità degli investimenti richiesti per la realizzazione di una *gigafactory* di IA, la Commissione ritiene necessario instaurare **partenariati pubblico-privati** e **meccanismi di finanziamento innovativi**. Gli investimenti privati saranno ulteriormente stimolati, in combinazione con sovvenzioni e garanzie fornite dai bilanci nazionali e da quello dell'UE, attraverso una nuova iniziativa in collaborazione con la Banca europea degli investimenti (BEI), **InvestAI**, che dovrebbe **mobilitare 20 miliardi di euro** di investimenti per un massimo di **cinque gigafactory di IA** in tutta l'Unione.

La Commissione e la BEI hanno **firmato**, il 4 dicembre scorso, un **memorandum d'intesa** che stabilisce il quadro per sostenere lo sviluppo e la diffusione delle *gigafactory* nell'UE.

Rafforzare la capacità del cloud e dei data center dell'UE

Per consentire al settore privato di colmare carenze di capacità lungo tutte le fasi del ciclo di vita di un modello di IA, il piano pone l'obiettivo di intervenire in relazione alla **capacità cloud generale** e alla **capacità edge** (archiviazione ed elaborazione dei dati).

Il **cloud** e l'**edge computing** sono **fattori chiave** per operazioni minori di messa a punto, specie quelle che adattano modelli di IA pre-addestrati a compiti specifici utilizzando *set* di dati più piccoli, e per l'inferenza, ossia l'esecuzione di modelli di IA addestrati per generare risultati a partire da nuovi dati.

La Commissione europea riconosce che l'UE è attualmente **in ritardo** rispetto a Stati Uniti e Cina in termini di **capacità disponibile di data center**, facendo affidamento in larga misura su infrastrutture installate e controllate in altre regioni del mondo, a cui gli utenti dell'UE accedono tramite il *cloud*. Sebbene l'accesso a tali servizi a prezzi accessibili sia essenziale per il livello di competitività dell'UE, il piano ritiene che un'eccessiva **dipendenza** da paesi terzi può comportare **rischi** per la **sicurezza economica**.

Il rapporto Draghi sostiene che le **limitazioni** all'archiviazione e all'elaborazione dei dati derivanti dalla **legislazione UE** creino elevati **costi di conformità** e ostacolano la creazione di *dataset* per l'addestramento dei modelli di IA, determinando una posizione di svantaggio per le aziende dell'UE sia rispetto agli Stati Uniti, che si affidano al settore privato per costruire ampi *dataset*, sia alla Cina, che usa le sue istituzioni centrali per l'aggregazione dei dati.

Per attenuare i rischi e soddisfare le esigenze di calcolo è quindi necessario che l'UE aumenti la sua attuale capacità di *cloud* e *data center* in modo geograficamente equilibrato. A tal fine, la Commissione intende adottare, nel I semestre 2026, un **atto legislativo sullo sviluppo del cloud e dell'IA** al fine di almeno **triplicare** la **capacità dei data center** dell'UE nei **prossimi cinque-sette anni**, dando priorità a quelli altamente sostenibili, e di portarla a un **livello** che **soddisfi** le **esigenze** delle imprese e delle PA **entro il 2035**.

Il piano riconosce che l'integrazione di nuovi *data center* nella rete presenta sfide importanti in riferimento ai **potenziali impatti energetici** e al processo di decarbonizzazione in atto. Per questo motivo la Commissione, nella **tabella di marcia strategica per la digitalizzazione e l'IA nel settore energetico** di prossima adozione, intende prevedere misure mirate a permettere un'integrazione sostenibile dei *data center* nel sistema energetico. In maniera analoga, la [**strategia sulla resilienza idrica**](#), adottata lo scorso giugno, prevede misure volte a ridurre l'**impronta idrica** di tali impianti.

Garantire l'accesso a dati di alta qualità

Il secondo ambito di intervento riguarda il potenziamento dell'**accesso a grandi volumi di dati** di alta qualità, condizione essenziale per permettere all'UE di sviluppare modelli di IA affidabili.

Il quadro giuridico dell'UE relativo ai dati si basa sul [regolamento](#) sui dati (*c.d. Data Act*), diventato pienamente applicabile il 12 settembre 2025.

Il Data Act intende, tra le altre cose, garantire un mercato dei dati competitivo, creare opportunità di innovazione e rendere i dati più accessibili.

La Commissione europea ha recentemente adottato l'[omnibus digitale](#) (v. *infra*) che, tra le altre cose, comprende la nuova [strategia](#) per l'Unione dei dati e una [proposta](#) di regolamento volta a **razionalizzare** l'*acquis* digitale.

La strategia per l'Unione dei dati

La strategia intende **migliorare** il livello di **interoperabilità** e **disponibilità** dell'ecosistema dei dati mediante l'ampliamento dell'accesso ai dati per l'IA, la semplificazione delle norme e il rafforzamento della posizione globale dell'UE sui flussi internazionali di dati.

Ampliare l'accesso ai dati per l'IA

La strategia sottolinea come l'accesso a grandi volumi di dati di alta qualità rappresenti una **condizione imprescindibile** per lo sviluppo di sistemi di IA avanzati. In particolare con l'ascesa dell'IA generativa, l'accesso a *dataset* di alto volume e qualità è diventato un **fattore chiave** per la competitività. Per colmare l'attuale scarsità di dati la strategia propone pertanto misure volte ad ampliare e consolidare gli [spazi comuni europei di dati](#), infrastrutture che permettono la condivisione sicura di dati tra pubblico e privato nei diversi settori.

A loro supporto vengono introdotti i [laboratori di dati](#), strutture operative progettate per offrire ad aziende e ricercatori l'accesso a diversi *dataset* per l'IA, riunendo dati provenienti da diverse fabbriche di IA riguardanti gli stessi settori. Oltre a permettere l'accesso a spazi comuni europei di dati, i laboratori potranno fornire ulteriori servizi, tra cui la pulizia e l'arricchimento delle serie di dati e la promozione dell'interoperabilità tra gli stessi.

In questo ambito, la Commissione sta inoltre sviluppando [Simpl](#), un *software cloud* condiviso per semplificare la gestione e la connessione degli spazi di dati, e l'[Alleanza per le tecnologie linguistiche](#) (ALT-EDIC), un progetto per la messa in comune di dati linguistici dell'UE.

Semplificare le norme e garantire certezza giuridica

La Commissione europea afferma che l'interazione tra il [regolamento](#) generale sulla protezione dei dati (GDPR) e le normative settoriali adottate negli anni, assieme all'attuazione disomogenea tra gli Stati membri, hanno comportato un **panorama normativo frammentato e incertezza giuridica**, aumentando i costi di conformità per le imprese.

Nel [discorso](#) tenuto in occasione dell'evento organizzato dalla Commissione per esaminare i progressi nell'attuazione delle raccomandazioni contenute nel suo rapporto, Draghi ha affermato che il GDPR ha **aumentato il costo** dei **dati** di circa il **20%** per le aziende dell'UE rispetto alle loro controparti statunitensi.

Per affrontare tali criticità, nell'ambito del [settimo pacchetto](#) di semplificazione presentato nel corso del 2025 (*c.d. omnibus digitale*), la Commissione ha avanzato una [proposta](#) di regolamento *omnibus* che prefigura, tra le altre cose, **modifiche mirate** al **GDPR** al fine di armonizzare, chiarire e semplificare alcune disposizioni così da favorire la conformità da parte delle imprese dell'UE, preservando al contempo il massimo livello di protezione dei dati personali (v. *infra*).

Rafforzare la posizione globale dell'UE sui flussi internazionali di dati

La Commissione ritiene infine cruciale assicurare flussi di dati transfrontalieri che tengano conto delle garanzie per i dati sensibili non personali dell'UE. A questo fine, tenendo conto che alcuni attori internazionali seguono strategie assertive o protezionistiche in materia di dati, la Commissione europea intende considerare i **dati** come una **risorsa strategica** per raggiungere la **sovranità digitale**.

Proposta di regolamento omnibus

Parallelamente, si prevede di **semplificare** la **legislazione** dell'UE in materia di dati, **consolidando** tutte le vigenti norme in due soli regolamenti, il **Data Act** e il **GDPR**, e riducendo gli oneri di conformità alla normativa.

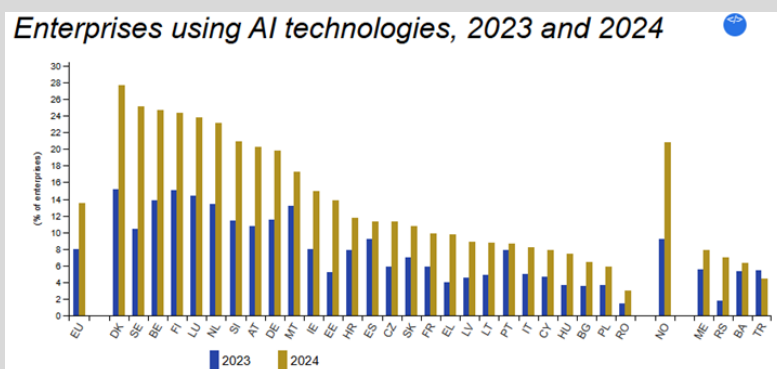
La [proposta](#) *omnibus* della Commissione presentata nell'ambito del pacchetto di semplificazione digitale intende, infatti, tra le altre cose:

- introdurre **esenzioni mirate** per alcune disposizioni del Data Act relative al **passaggio ad altri servizi cloud** per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione (SMC);
- **consolidare** le **norme sui dati** detenuti dal **settore pubblico** per sostenere l'innovazione basata sui dati nell'UE;
- **ridurre** la **complessità** del [quadro](#) per l'**altruismo dei dati** per facilitare la condivisione dei dati per il bene pubblico;
- fornire **nuovi orientamenti** per la **conformità al regolamento sui dati** e promuovere le imprese europee del settore dell'IA sbloccando l'accesso a *set* di dati nuovi e di alta qualità per l'IA;
- limitare e chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni sulla condivisione tra imprese e pubblica amministrazione (PA) per garantire che i governi possano disporre di dati sufficienti in situazioni di emergenza.

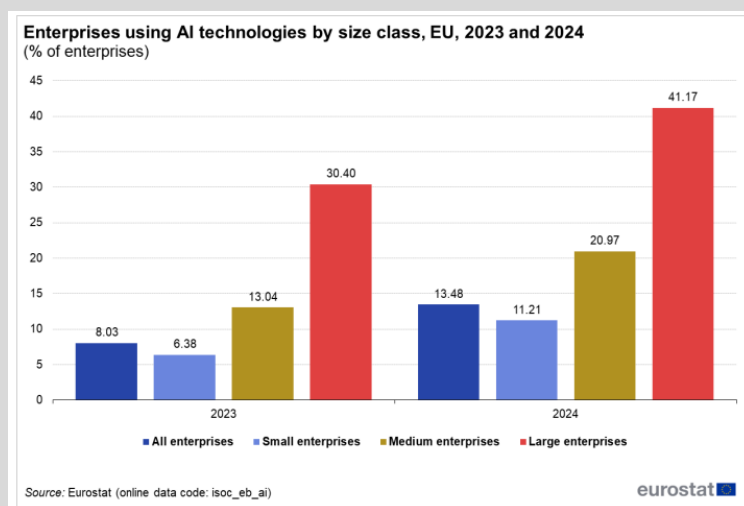
Promuovere l'innovazione e accelerare l'adozione dell'IA

Il terzo ambito di intervento riguarda la **promozione** dell'**innovazione** e l'**accelerazione** dell'**adozione** dell'**IA** nei **settori strategici** dell'UE. Questo orientamento si basa sul riconoscimento della necessità di colmare il ritardo nell'adozione dell'IA da parte di imprese e PA.

La Commissione rileva che le **aziende europee**, soprattutto SMC e PMI, **faticano ad adottare l'IA**. Dal grafico che segue si evince come nel 2024, secondo [dati](#) Eurostat, solo il **13,5%** delle **imprese** e il **12,6%** delle **PMI** dell'UE aveva adottato l'IA (in Italia l'8,2%, in Francia il 9,9%, in Germania il 19,7% e in Spagna l'11,3%), a fronte dell'**obiettivo** del **75% entro il 2030** fissato dal [programma](#) strategico dell'UE per la trasformazione digitale.



Dai dati Eurostat si evince che le **grandi imprese** hanno invece una maggiore facilità nell'**utilizzo** dell'**IA**.



Il piano d'azione si integra con due strategie chiave: la [strategia](#) per l'IA applicata e la [strategia](#) per l'IA nella scienza, le quali implementano orientamenti e meccanismi per raggiungere i suddetti obiettivi rispettivamente nell'economia reale e nel settore della ricerca scientifica.

Il piano e le due strategie operano in modo complementare, unendo strumenti per l'adozione dell'IA, lo sviluppo di sistemi di IA avanzati e la costruzione di

un'infrastruttura comune, con l'obiettivo di creare un sistema di IA competitivo, sicuro e conforme rispetto ai valori dell'UE.

Strategia per l'IA applicata

La strategia declina a livello operativo le misure necessarie a **favorire l'adozione dell'IA** nei settori produttivi e nelle PA, in linea con le indicazioni del rapporto Draghi che individua una serie di **settori industriali strategici** in cui l'attuale *leadership* sarebbe messa a rischio qualora l'UE non sfruttasse appieno le possibilità offerte dall'IA.

In particolare, Draghi evidenzia come gli **sviluppi dell'IA** rappresentino un fattore chiave per la **competitività europea**, ma anche una fonte di rischio qualora l'UE non riesca a colmare rapidamente il divario con i concorrenti globali. Il rapporto sottolinea infatti come nel 2023 la quasi totalità dei modelli di base di IA sviluppati provenisse da Stati Uniti (73%) e Cina (15%), esponendo l'UE al pericolo di perdere il proprio vantaggio competitivo in settori strategici e di dipendere, lungo l'intera catena del valore, da tecnologie e infrastrutture sviluppate altrove. Il divario è inoltre aggravato dalla **limitata disponibilità di capitale di rischio** che ostacola la crescita delle aziende europee e le costringe a cercare fondi all'estero: nel 2023, stando al rapporto, l'UE ha attratto 8 miliardi di dollari di investimenti in IA, contro i 68 miliardi degli Stati Uniti ed i 15 della Cina.

Gli obiettivi della strategia sono usufruire dei benefici sociali derivanti dall'utilizzo dell'IA e rafforzare le capacità dell'UE al fine di conseguire l'eccellenza nell'IA di frontiera. Tali intenti possono essere raggiunti attraverso l'adozione di politiche che pongano l'IA al primo posto (*AI First*). A tal fine, la strategia prevede tre linee d'azione principali:

1. attuare **iniziative faro settoriali** per promuovere l'uso dell'IA in settori industriali prioritari e nelle PA. In questo contesto verranno istituiti e rafforzati strumenti specifici per ciascun settore;

Alcuni dei settori industriali identificati sono l'aerospaziale, la sicurezza e la difesa, l'ambiente e il clima, il settore farmaceutico, le biotecnologie, la robotica, le comunicazioni elettroniche, le industrie culturali e creative e la scienza.

2. **rispondere alle sfide trasversali** per potenziare l'integrazione dell'IA ed aumentare la sovranità tecnologica;

In questo ambito si prefigura:

- il rafforzamento dei poli europei dell'innovazione digitale (v. *infra*), trasformati in centri di esperienza per l'IA, che fungono da punti di accesso per imprese e PA;
- investimenti in fabbriche e gigafabbriche di IA, finalizzati a rafforzare la competitività e la sovranità dell'UE in materia di IA;
- supporto alla forza lavoro in termini di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale.

3. istituire un **meccanismo di governance unico** per promuovere un processo di elaborazione delle politiche in materia di IA dinamico e partecipativo.

La Commissione ha istituito l'[Alleanza per l'IA applicata](#), un *forum* che permette ai portatori di interesse di partecipare alla definizione delle politiche.

Strategia per l'IA nella scienza

La strategia è volta al **potenziamento dell'applicazione dell'IA nella ricerca scientifica** in virtù della sua centralità nell'accelerare l'innovazione, stimolando di conseguenza la crescita economica. Un approccio europeo all'IA nella scienza appare infatti fondamentale per rafforzare la posizione dell'UE e consolidare la *leadership* nella ricerca di eccellenza.

Elemento cardine della strategia è l'**istituzione** del progetto pilota [RAISE](#) – **la risorsa per la scienza dell'IA in Europa**, organismo europeo virtuale finalizzato alla promozione di **innovazioni scientifiche trasformative** mettendo in comune, allineando e coordinando le **risorse essenziali di IA**. Il progetto è [finanziato](#) da [Orizzonte Europa](#) per un ammontare di 107 milioni di euro e successivamente verrà sovvenzionato nell'ambito del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale.

RAISE è una piattaforma volta a sviluppare modelli di IA all'avanguardia da implementare in ambito scientifico, favorire collaborazioni interdisciplinari per svolgere ricerche sull'IA e rendere fruibili per i ricercatori europei strumenti, dati e infrastrutture, oggi ancora frammentati a livello nazionale, favorendo la condivisione e l'accumulo di conoscenze all'interno dell'UE.

La strategia identifica la necessità di intervenire su tre fronti:

1. il **potenziamento dell'eccellenza scientifica** e dei **talenti** attraverso la creazione di reti di eccellenza tematiche, programmi di formazione avanzata e linee guida per un uso responsabile ed etico dell'IA;
2. la garanzia di **solide capacità in materia computazionale** e di **accesso adeguato ai dati**, attraverso l'integrazione delle infrastrutture computazionali europee, la realizzazione di laboratori di dati e il rafforzamento degli spazi comuni europei di dati;
3. il **coordinamento degli investimenti, delle infrastrutture e degli attori pubblici e privati**, con l'obiettivo di allineare i programmi nazionali ed europei ed assicurare una *governance* attiva tra istituzioni, comunità scientifica e settore privato.

Rafforzare le competenze e i talenti in materia di IA

Il quarto ambito d'intervento individuato dalla Commissione è il **rafforzamento delle competenze e dei talenti in materia di IA**. A tal fine,

in linea con l'[Unione delle competenze](#), il piano mira ad ampliare il *pool* di specialisti dell'IA nell'UE e a migliorare e riqualificare i lavoratori e i cittadini nell'uso dell'IA mediante l'adozione, nel III trimestre del prossimo anno stando al [programma](#) di lavoro della Commissione per il 2026, della **tabella di marcia per il 2030 sul futuro dell'istruzione e delle competenze digitali** e della relativa iniziativa **"IA nell'istruzione"**.

Un rapporto [pubblicato](#) dalla Commissione europea analizza le modalità con cui l'UE può attrarre e trattenere i talenti necessari per assumere la *leadership* nel settore dell'IA.

In relazione all'obiettivo di aumentare il numero di specialisti dell'IA, la Commissione intende incentivare i talenti europei a rimanere o a tornare nell'UE attraverso l'aumento dell'offerta complessiva di corsi di laurea e di programmi di dottorato dell'UE su tecnologie chiave, tra cui l'IA.

Un'azione fondamentale in questo contesto sarà il lancio dell'**Accademia per le competenze in materia di IA** che sosterrà, tra le altre cose, anche borse di studio in materia di IA e svilupperà un corso di laurea pilota incentrato sull'IA generativa.

La Commissione si concentrerà anche su azioni volte ad **attrarre studenti e ricercatori di alto livello da paesi terzi**, per esempio mediante il progetto pilota nell'ambito dell'azione [Marie Skłodowska-Curie](#) ("MSCA") **"Choose Europe"**, che sarà aperto a tutti i settori, consentendo agli istituti di ricerca di attrarre, sviluppare e trattenere i ricercatori internazionali in materia di IA. Infine, in collaborazione con gli Stati membri, sosterrà l'**aggiornamento** e la **riqualificazione** delle competenze dei professionisti in tutti i settori, nonché della popolazione nell'**uso** dell'IA, e si affiderà alla rete dei [poli europei dell'innovazione digitale](#) per offrire corsi sull'IA per profili tecnici e non.

Promuovere la conformità normativa e la semplificazione

Il piano d'azione sostiene che il **corretto funzionamento** del [regolamento](#) sull'IA si basa sulla sua **effettiva attuazione pratica** (si veda il paragrafo sull'attuazione e l'applicazione dell'*AI Act* in Italia relativo alla Sessione III). In quest'ottica, il quinto ambito individuato dalla Commissione è relativo alla **conformità normativa** e alla **semplificazione**.

Conformità normativa

Il piano sostiene che la Commissione europea, compreso l'[Ufficio](#) per l'IA (o *AI Office*), e gli Stati membri devono **intensificare gli sforzi** per **facilitare un'applicazione agevole** e prevedibile del regolamento.

La Commissione ha istituito al proprio interno l'Ufficio per l'IA con il compito di **applicare e supervisionare** le nuove **regole** per i **modelli di IA per finalità generali**. L'Ufficio può richiedere documentazione, indagare sulle segnalazioni e chiedere ai fornitori di adottare misure correttive e deve garantire il **coordinamento** e la **collaborazione** tra le istituzioni e le agenzie dell'UE.

Il piano sottolinea che le parti interessate possono interagire con l'Ufficio per l'IA partecipando al [Patto per l'IA](#), che condivide esperienze e conoscenze nella pianificazione dell'attuazione del regolamento.

Nell'ambito di tali sforzi, lo scorso 8 ottobre la Commissione ha [inaugurato](#) l'*AI Act Service Desk* e la **piattaforma informativa unica** per supportare l'attuazione della legge sull'IA. In particolare, la piattaforma consentirà alle parti interessate di trovare tutte le informazioni rilevanti sul regolamento, orientarsi nei suoi contenuti ed accedere a linee guida personalizzate sulla sua attuazione; mentre un modulo *online* consentirà di inviare domande all'*AI Act Service Desk*, un team di professionisti esperti che lavorano in stretta collaborazione con l'Ufficio per l'IA.

Per facilitare l'applicazione del regolamento, la Commissione ha [pubblicato](#) il **codice di buone pratiche in materia di IA per scopi generali**, che può essere volontariamente sottoscritto dai fornitori di modelli di IA che intendono dimostrare la conformità alla legge sull'IA beneficiando di un **onere amministrativo ridotto** e di una maggiore certezza del diritto rispetto ai fornitori che dimostrano la conformità in altri modi.

Il codice è stato integrato da [linee guida](#) sugli obblighi per i fornitori di modelli di IA di uso generale e dalla pubblicazione di un [modello](#) di segnalazione per incidenti gravi che coinvolgono modelli di IA generici con rischio sistemico.

La Commissione intende continuare, infine, a collaborare con il [comitato per l'IA](#) degli Stati membri che fornisce orientamenti sull'applicazione della legge sull'IA, anche nel contesto della legislazione settoriale.

Semplificazione

In riferimento alla **necessità di semplificazione** in ambito digitale, il rapporto Draghi sostiene che sebbene le ambizioni della legge sull'IA e del GDPR siano apprezzabili, la loro **complessità** e il rischio di **sovrapposizioni** generano **incertezza normativa** e oneri significativi per le imprese europee.

Un recente [studio](#) pubblicato dal Parlamento europeo esamina la complessa interazione tra la *l'AI Act* e il quadro legislativo dell'UE, concludendo che il **panorama legislativo digitale** è, allo stato attuale, eccessivamente **oneroso**, **frammentato** e privo di una logica coerente nei vari settori.

Lo scorso 12 settembre il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha [adottato orientamenti](#) sull'**interazione** tra il [regolamento](#) sui servizi digitali (DSA) e il GDPR al fine di facilitare l'applicazione di quest'ultimo nel contesto degli obblighi stabiliti dal DSA. In seguito, il 9 ottobre, l'EDPB e la Commissione europea hanno approvato [orientamenti congiunti](#) sull'**interazione** tra il [regolamento](#) sui mercati digitali (DMA) e il GDPR.

Lo svantaggio competitivo rispetto i *competitors* internazionali potrebbe pertanto escludere le imprese dell'UE dalle innovazioni, in un settore in cui, sottolinea il rapporto, domina una dinamica del “**chi vince prende di più**”.

Draghi afferma quindi l'esigenza di trovare il giusto **compromesso** tra **tutele normative** forti a difesa dei diritti fondamentali e della sicurezza dei prodotti e la previsione di **regole più leggere** per favoriscano investimenti e innovazione, anche attraverso una **semplificazione** e una maggior **armonizzazione** nell'applicazione del GDPR.

In relazione alla necessità di un'**applicazione armonizzata**, il 17 novembre scorso, il Consiglio, convenendo con la [posizione](#) del Parlamento europeo in prima lettura nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, ha **definitivamente adottato** la [proposta](#) di regolamento che stabilisce **norme procedurali aggiuntive** relative all'applicazione del **GDPR** con l'obiettivo di rendere più efficiente e armonizzata la **gestione dei casi transfrontalieri** in tutta l'UE, riducendo le differenze procedurali che caratterizzano l'operato delle autorità di protezione dei dati ed ostacolano il regolare funzionamento dei meccanismi di cooperazione e di composizione delle controversie nei casi transfrontalieri.

In questo contesto, e dopo aver proceduto alla [consultazione](#) dei portatori di interesse, la Commissione europea ha deciso di **semplificare l'acquis giuridico** del settore digitale (v. *supra* su *omnibus* digitale). Il **pacchetto omnibus digitale** presentato dalla Commissione europea il 19 novembre scorso contiene, tra le altre cose:

- una [proposta](#) volta a modificare il [regolamento](#) sull'IA al fine di **adeguare la tempistica dell'entrata in vigore** delle norme sui **sistemi di IA ad alto rischio** alla disponibilità di idonei strumenti di supporto per le imprese, fino a un **massimo di 16 mesi**, la cui mancanza potrebbe impedire la corretta attuazione del regolamento;

La Commissione propone inoltre modifiche mirate, per esempio, a:

- **estendere alcune semplificazioni** concesse alle PMI alle SMC, come i requisiti semplificati in materia di documentazione tecnica;
 - **rafforzare i poteri dell'Ufficio per l'IA** e centralizzare la sorveglianza dei sistemi di IA basati su modelli di IA per finalità generali, riducendo la frammentazione della *governance*;
 - **ampliare le misure di conformità** in modo che un maggior numero di innovatori possa utilizzare spazi di sperimentazione normativa, in particolare in settori chiave come quello automobilistico.
- una [proposta](#) di regolamento *omnibus* che interviene su molteplici atti, tra cui il **GDPR**. In particolare, le modifiche proposte hanno lo scopo di **ridurre gli oneri di conformità** e garantire chiarezza giuridica.

Tra le altre cose, in relazione al GDPR, la proposta intende:

- chiarire la **definizione di dati personali**;
- incoraggiare lo sviluppo e l'uso di soluzioni di IA responsabili fornendo chiarezza giuridica sull'uso dei dati personali per l'IA;

- **semplificare alcuni obblighi** per le imprese, chiarendo ad esempio quando devono effettuare valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e quando e come notificare le violazioni dei dati alle autorità di controllo.

Inoltre la proposta recepisce una recente [sentenza](#) della Corte di giustizia dell'UE, stabilendo che i *dataset* possono essere condivisi e utilizzati a condizione che il terzo che li riceve non abbia la possibilità di re-identificare l'individuo, e chiarisce che la disposizione per cui, ai sensi del GDPR, il soggetto responsabile del trattamento può legittimamente trattare i dati personali per "legittimo interesse" si applica ai sistemi di IA.

Il Governo italiano ha **accolto con favore** la presentazione del pacchetto *omnibus* digitale.

Un'ulteriore [proposta](#) legislativa volta alla modifica del GDPR è stata avanzata dalla Commissione europea nell'ambito del [Omnibus IV](#) in relazione all'**estensione** di alcune **misure di attenuazione** e sostegno disponibili per le PMI alle **SMC** (v. [dossier](#) RUE).

Il 24 settembre 2025 il Consiglio ha [adottato](#) il suo **mandato negoziale** sulla proposta nell'ambito della procedura legislativa ordinaria.

Presso la **Camera dei deputati**, la proposta è stata esaminata ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà dalla **XIV Commissione "Politiche dell'UE"** che ha adottato un [documento](#) con cui ha ritenuto la proposta complessivamente **conforme** al principio di **sussidiarietà**, nonché coerente con la base giuridica individuata dalla Commissione europea.

Presso il **Senato**, la proposta è stata esaminata dalla **4a Commissione permanente** (Politiche dell'Unione europea), la quale nella [seduta](#) del 1° ottobre 2025 ha confermato l'**orientamento favorevole** circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

II SESSIONE: IA, DEMOCRAZIA E STATO DI DIRITTO

L'impatto dell'intelligenza artificiale sui processi democratici

Come sottolineato in numerosi incontri interparlamentari a livello politico e amministrativo svolti nell'ambito dell'UE, del Consiglio d'Europa e dell'Unione interparlamentare, l'IA sta progressivamente trasformando il funzionamento dei parlamenti e il rapporto tra istituzioni e cittadini. Queste tecnologie offrono infatti opportunità di maggiore efficienza nella gestione dei processi parlamentari, nella predisposizione della documentazione a supporto degli organi parlamentari nonché nella comunicazione e informazione sulla attività dell'Istituzione, assicurando anche maggiore trasparenza e aprendo spazi di partecipazione per la cittadinanza.

Al contempo, l'adozione dell'IA solleva questioni molto rilevanti in termini di responsabilità, sicurezza e affidabilità delle informazioni.

Numerosi parlamenti hanno pertanto adottato o stanno predisponendo codici di condotta o regolamentazioni per l'utilizzo dell'IA generativa.

A questo percorso concorre anche l'implementazione dell'*AI Act* che mira a creare un quadro normativo uniforme per lo sviluppo e l'impiego dell'IA nell'Unione europea. In particolare, il regolamento affronta la questione della **manipolazione delle informazioni facilitata dall'IA** attraverso un approccio graduato **basato sul rischio**, che calibra gli obblighi in funzione del rischio per la sicurezza fisica, i diritti fondamentali e la tutela degli utenti.

Per la sintesi del regolamento si rimanda alla premessa del presente dossier. Si veda anche il [dossier n. 289/4 Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale](#), a cura dei Servizi del Senato e della Camera dei deputati.

L'IA e lo Stato di diritto

Come evidenziato al considerando 1, scopo del regolamento sull'IA è migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di IA nell'UE, in conformità con i **valori dell'Unione**, e promuovere la diffusione di un'**IA antropocentrica e affidabile**, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei **diritti fondamentali** sanciti dalla [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), compresi la **democrazia**, lo **Stato di diritto** e la protezione dell'ambiente.

Al considerando 8 è inoltre evidenziato che stabilendo regole che disciplinano l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di determinati sistemi di IA, nonché le misure a sostegno dell'innovazione, con particolare attenzione alle PMI, comprese le *start-up*, il regolamento intende contribuire all'obiettivo di promuovere

l'approccio antropocentrico europeo all'IA ed essere un leader mondiale nello sviluppo di un'IA sicura, affidabile ed etica, come affermato nelle [conclusioni](#) della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 1° e 2 ottobre 2020, e garantire la tutela dei principi etici, come specificamente richiesto dal Parlamento europeo¹.

Viene poi sottolineato che “l'IA presenta, accanto a molti utilizzi benefici, la possibilità di essere utilizzata impropriamente e di fornire strumenti nuovi e potenti per pratiche di manipolazione, sfruttamento e controllo sociale. Tali pratiche sono particolarmente dannose e abusive e dovrebbero essere vietate poiché sono contrarie ai valori dell'Unione relativi al rispetto della dignità umana, alla libertà, all'uguaglianza, alla democrazia e allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compresi il diritto alla non discriminazione, alla protezione dei dati e alla vita privata e i diritti dei minori” (considerando 28).

Lo Stato di diritto e l'Unione europea

Lo Stato di diritto è uno dei valori e principi fondamentali dell'UE, previsto dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea ([TUE](#)).

Dal 2019, l'UE ha progressivamente rafforzato l'architettura di tutela dello Stato di diritto, con l'obiettivo di prevenire l'insorgere di problemi ad esso legati e migliorare la capacità di risposta alle sfide persistenti negli Stati membri e nell'Unione. Il quadro comprende i seguenti strumenti principali (sia preventivi che correttivi delle violazioni):

1) la **procedura di cui all'art. 7 del Trattato sull'Unione europea** ([TUE](#)), attivabile, quale *extrema ratio*, in caso di rischio grave o violazione sistemica dei valori dell'Unione;

2) la **relazione sullo Stato di diritto**. Essa è annuale e rappresenta il perno dell'intero sistema. Fornisce una panoramica comparata della situazione di ogni Stato membro ed è alla base delle discussioni per il cosiddetto dialogo sullo Stato di diritto in sede di Consiglio “Affari Generali”²;

3) il dialogo annuale del Consiglio dell'UE sullo Stato di diritto. È questa una valutazione *inter pares* svolta con tutti gli Stati membri e suddivisa in due discussioni politiche distinte, ossia **discussioni orizzontali** relative alle tendenze generali in tutta l'UE e **discussioni specifiche per Paese** relative ai principali sviluppi in ciascuno Stato membro (ogni anno riguardano 12 Stati membri);

4) **procedure di infrazione**. La Commissione europea può avviare azioni giudiziarie nei confronti degli Stati membri che violano il diritto dell'UE, anche per quanto riguarda questioni relative allo Stato di diritto. Queste possono comportare

¹ [Risoluzione](#) del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate.

² L'ultima relazione è stata pubblicata l'8 luglio 2025. Cfr. Commissione europea, “Relazione sullo Stato di diritto 2025. La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni” ([COM\(2025\) 900](#)).

un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ed eventualmente anche sanzioni pecuniarie;

5) il **meccanismo di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione** di cui al [regolamento](#) (UE, Euratom) 2020/2092. L'UE può rifiutare di concedere finanziamenti agli Stati membri che violano i principi dello Stato di diritto, soprattutto nel caso in cui tali violazioni si ripercuotano sugli interessi finanziari dell'UE.

Le azioni dell'UE a tutela dello Stato di diritto sono volte a instaurare le condizioni per il buon funzionamento del mercato unico e si inseriscono nell'ambito del **semestre europeo**, il quadro dell'UE per il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio.

L'UE favorisce l'attuazione di riforme che prevedano misure specifiche per lo Stato di diritto, **in linea con gli impegni assunti per il PNRR**, il quale ha fra l'altro permesso di conseguire progressi nel rafforzamento dei sistemi giudiziari tramite l'intensificazione degli sforzi nella lotta alla corruzione e il miglioramento del processo legislativo. Le sue istituzioni forniscono inoltre **assistenza tecnica e finanziaria** e vengono condivise le migliori pratiche attraverso reti e programmi di formazione, fra cui la rete europea di formazione giudiziaria (REFG) e il "programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori".

Lo Stato di diritto rappresenta una condizione essenziale individuata negli [orientamenti politici](#) della Commissione von der Leyen per l'accesso ai fondi dell'UE, e costituisce un pilastro fondamentale per il funzionamento della democrazia, la sicurezza e l'economia in Europa. Il rispetto dei principi dello Stato di diritto sostiene anche la competitività del mercato unico e la partecipazione dei cittadini alla società e all'economia.

Per un approfondimento sullo Stato di diritto e sugli strumenti e le procedure previsti per assicurarne il rispetto da parte di Istituzioni UE e Stati membri, si rimanda al capitolo "**Rafforzare lo Stato di diritto**", contenuto nel dossier [n. 149/DE](#) *Audizione del Commissario europeo per la democrazia, la giustizia, lo stato di diritto e la tutela dei consumatori, Michael McGrath - Roma, 20 novembre 2025*, a cura dei Servizi del Senato e della Camera dei deputati.

I requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio

Il regolamento sull'IA stabilisce dunque **requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio** e obblighi per gli operatori di tali sistemi. Le pratiche legate all'intelligenza artificiale vietate nell'UE includono:

1. l'utilizzo di **tecniche subliminali** che agiscano senza che una persona ne sia consapevole o **tecniche volutamente manipolative o ingannevoli** aventi lo scopo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone;
2. lo **sfruttamento delle vulnerabilità** di una persona fisica o di uno specifico gruppo di persone, dovute all'età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica, con l'obiettivo o l'effetto di

distorcere materialmente il comportamento di tale persona in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare un danno significativo;

3. **la valutazione o la classificazione delle persone fisiche o di gruppi di persone sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali** o della personalità note, inferite o previste, in cui il punteggio sociale così ottenuto comporti il verificarsi di uno o di entrambi gli scenari seguenti:
 - a. un trattamento pregiudizievole o sfavorevole in contesti sociali che non sono collegati ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti;
 - b. un trattamento pregiudizievole o sfavorevole che sia ingiustificato o sproporzionato rispetto al loro comportamento sociale o alla sua gravità;
4. la valutazione o la previsione del rischio che una persona fisica commetta un reato, unicamente sulla base della **profilazione** o della valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità (tale divieto non si applica ai sistemi di IA utilizzati a sostegno della valutazione del coinvolgimento di una persona in un'**attività criminosa**);
5. la creazione o l'ampliamento delle banche dati di riconoscimento facciale mediante **scraping non mirato di immagini facciali** da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso³;
6. **inferire le emozioni** di una persona fisica nell'ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione (**tranne** laddove l'uso del sistema di IA sia utilizzato a **fini medici o di sicurezza**);
7. classificare individualmente le persone fisiche sulla base dei loro **dati biometrici** per trarre **deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale** (tale divieto non riguarda l'etichettatura o il filtraggio di set di dati biometrici acquisiti legalmente, come la categorizzazione di dati biometrici nel settore delle **attività di contrasto**);
8. l'uso di **sistemi di identificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto.**

³ Il *web scraping* (dall'inglese *to scrape*, grattare/raschiare) è una particolare tecnica di *crawling*. Un *crawler* – chiamato anche *bot* o *spider* – è un *software* che ha lo scopo di raccogliere tutte le informazioni necessarie per indicizzare in modo automatico le pagine di un sito, analizzare i collegamenti ipertestuali e trovare associazioni fra termini di ricerca e classificarli (definizione fornita dal sito [Agenda digitale europea](#)).

Eccezioni sono previste nella misura in cui tale uso sia strettamente necessario per uno degli obiettivi seguenti:

- la **ricerca mirata di vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale**, nonché la **ricerca di persone scomparse**;
- la **prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica** delle persone fisiche o di una minaccia reale e attuale o reale e prevedibile di un **attacco terroristico**;
- la localizzazione o l'identificazione di una persona sospettata di aver commesso un reato, **ai fini dello svolgimento di un'indagine penale**, o dell'esercizio di un'azione penale o di una sanzione penale per i reati di cui all'allegato II del regolamento, punibile nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno quattro anni.

Il regolamento specifica inoltre che ogni uso di un sistema di identificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto dovrà essere subordinato a un'autorizzazione preventiva rilasciata da un'autorità giudiziaria o da un'autorità amministrativa indipendente, la cui decisione è vincolante, dello Stato membro in cui avviene l'uso. Tuttavia, in una situazione di urgenza debitamente giustificata, sarà possibile iniziare a usare il sistema senza autorizzazione a condizione che tale autorizzazione sia richiesta senza indebito ritardo, al più tardi entro 24 ore. Se tale autorizzazione verrà respinta, l'uso sarà interrotto con effetto immediato e tutti i dati, nonché i risultati e gli *output* di tale uso, saranno immediatamente eliminati e cancellati.

I sistemi di intelligenza artificiale che influiscono negativamente sulla sicurezza o sui diritti fondamentali sono considerati **ad alto rischio** e sono suddivisi in due categorie:

- 1) i sistemi di IA utilizzati in prodotti soggetti al [regolamento](#) dell'UE sulla sicurezza generale dei prodotti (fra cui i giocattoli, il settore dell'aviazione civile, le automobili, i dispositivi medici e gli ascensori);
- 2) i sistemi di intelligenza artificiale che rientrano in otto aree riguardanti⁴:
 - l'identificazione e la categorizzazione biometrica nonché il riconoscimento delle emozioni;
 - la gestione e il funzionamento delle infrastrutture critiche;
 - l'istruzione e la formazione professionale;
 - l'occupazione, la gestione dei lavoratori e l'accesso al lavoro autonomo;

⁴ Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un sistema di IA ad alto rischio elencato nell'allegato III, ad eccezione dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 2, il fornitore o, laddove applicabile, il rappresentante autorizzato deve registrarsi e registrare il suo sistema nella banca dati dell'UE sui sistemi ad alto rischio di cui all'articolo 71 del regolamento.

- l'accesso e la fruizione di servizi privati e pubblici essenziali;
- le attività di contrasto;
- la gestione delle migrazioni, l'asilo e il controllo delle frontiere;
- **l'amministrazione della giustizia e i processi democratici.**

Con riferimento a quest'ultimo punto, sono coinvolti:

- i sistemi di IA destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per **assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti**, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie⁵. Nei considerando, si evidenzia infatti che alcuni sistemi di IA destinati all'amministrazione della giustizia e ai processi democratici dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in considerazione del loro **impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale**;
- i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per **influenzare l'esito di un'elezione o di un referendum o il comportamento di voto** delle persone fisiche nell'esercizio del loro voto alle elezioni o ai referendum, fatte salve le norme previste dal [regolamento](#) relativo alla trasparenza e al **targeting della pubblicità politica** e al fine di affrontare i rischi di indebite interferenze esterne sul diritto di voto sancito dall'articolo 39 della *Carta dei diritti fondamentali* e di effetti negativi sulla democrazia e sullo Stato di diritto. Sono esclusi i sistemi di IA ai cui output le persone fisiche non sono direttamente esposte, come gli strumenti utilizzati per organizzare, ottimizzare e strutturare le campagne politiche da un punto di vista amministrativo e logistico.

Tutti i sistemi di IA ad alto rischio saranno valutati prima di essere messi sul mercato e durante tutto il loro ciclo di vita. Per i sistemi ad alto rischio vige infatti l'obbligo di valutare e ridurre i rischi, mantenere registri d'uso, essere accurati e garantire la sorveglianza umana. In particolare, tali sistemi dovranno essere progettati e sviluppati in modo tale da garantire che il loro funzionamento sia sufficientemente trasparente da consentire ai *deployer* di interpretare l'output del sistema e utilizzarlo adeguatamente⁶.

⁵ Viene specificato che l'utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all'indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo, in quanto il processo decisionale finale deve rimanere un'attività a guida umana.

⁶ La nozione di 'deployer' di cui al regolamento comprende qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un'autorità pubblica, un'agenzia o altro organismo, che utilizzi un sistema di IA sotto la sua autorità, salvo nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale.

Inoltre, prima di utilizzare un sistema di IA ad alto rischio, i *deployer* che sono organismi di diritto pubblico o sono enti privati che forniscono servizi pubblici e i *deployer* di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 5, lettere b) e c), dovranno effettuare una **valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali** che l'uso di tale sistema può produrre. I cittadini avranno il diritto di presentare reclami sui sistemi di IA alle autorità nazionali designate.

L'IA generativa non è classificata “ad alto rischio”, ma deve comunque rispettare **requisiti di trasparenza** nonché la [legge europea](#) sul **diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale**.

In particolare, i **fornitori di modelli di IA per finalità generali** sono tenuti a:

- redigere la documentazione tecnica del modello, compresi il processo di addestramento e prova e i risultati della sua valutazione;
- elaborare informazioni e documentazione per i fornitori di sistemi di IA che intendano integrare il modello di IA per finalità generali nei loro sistemi di IA⁷;
- redigere e mettere a disposizione del pubblico una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati per l'addestramento del modello di IA per finalità generali, secondo un modello fornito dall'[Ufficio europeo per l'IA](#) (v. *supra*).

Il regolamento sull'IA specifica che i modelli di IA per finalità generali, in particolare i **grandi modelli di IA generativa**, in grado di generare testo, immagini e altri contenuti, presentano opportunità di innovazione uniche, ma anche sfide per artisti, autori e altri creatori e per le modalità con cui i loro contenuti creativi sono creati, distribuiti, utilizzati e fruiti. Lo sviluppo e l'addestramento di tali modelli richiedono l'accesso a grandi quantità di testo, immagini, video e altri dati. Nel merito, la sopra citata direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore ha introdotto eccezioni e limitazioni che consentono, a determinate condizioni, riproduzioni ed estrazioni effettuate da opere o altri materiali ai fini dell'estrazione di testo e di dati. In base a tali norme, i titolari dei diritti hanno la facoltà di scegliere che l'utilizzo delle loro opere e di altri materiali sia da essi riservato per evitare l'estrazione di testo e di dati, salvo a fini di ricerca scientifica. Qualora il diritto di sottrarsi sia stato espressamente riservato in modo appropriato, se i fornitori di modelli di IA per finalità generali intendono compiere l'estrazione di testo e di dati su tali opere dovranno ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti.

L'evoluzione tecnologica, come l'**intelligenza artificiale generativa (Gen AI)**, rende più difficile per i singoli cittadini riconoscere la disinformazione. La

⁷ Tali obblighi non si applicano ai fornitori di modelli di IA rilasciati con licenza libera e *open source* che consentono l'accesso, l'uso, la modifica e la distribuzione del modello e i cui parametri, compresi i pesi, le informazioni sull'architettura del modello e le informazioni sull'uso del modello, sono resi pubblici. L'eccezione non si applica ai modelli di IA per finalità generali con rischi sistemici.

tecnologia *deepfake* confonde i confini fra realtà e finzione, e gli strumenti per utilizzarla sono ampiamente accessibili. I *chatbot Gen AI* alimentati da modelli linguistici di grandi dimensioni ([Large Language Models](#) - LLMs) stanno cambiando il modo in cui accediamo ed elaboriamo le informazioni. Possono rendere difficile la verifica delle fonti, contribuendo anche a erodere ulteriormente i modelli di *business* di chi produce informazioni e notizie credibili. Gli algoritmi possono prevedere quali contenuti diventeranno virali, puntando sulle vulnerabilità emotive. Tutto questo può creare nuove possibilità di manipolazione del comportamento politico a livello individuale e sociale. La *Gen AI* ha infatti la capacità di potenziare le campagne di manipolazione delle informazioni. Allo stesso tempo, l'IA viene utilizzata anche per consentire e facilitare gli **attacchi informatici**.

I modelli di IA ad alto impatto generale che potrebbero rappresentare un **rischio sistemico** saranno per contro sottoposti a valutazioni approfondite e dovranno segnalare alla Commissione eventuali incidenti gravi.

Nella misura in cui sono integrati in piattaforme *online* di dimensioni molto grandi o motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi, i sistemi di IA sono inoltre soggetti al quadro di gestione dei rischi di cui al regolamento (UE) 2022/2065 ([regolamento sui servizi digitali - Digital Services Act](#))⁸.

Per approfondimenti si rimanda al dossier europeo [n. 147/DE Conferenza interparlamentare sul tema: "Verso un'Europa digitale più sicura e innovativa: mantenere le promesse del Digital Services Act \(DSA\) per i cittadini e i mercati"](#) - Billund, 3-4 novembre 2025, a cura dei Servizi del Senato e della Camera dei deputati.

L'AI Act e le implicazioni per i parlamenti nazionali

Le Camere nazionali si confrontano con il regolamento sull'IA su diversi livelli complementari.

In primo luogo, nell'utilizzare l'IA per rendere più efficienti e efficaci i propri processi interni, devono assicurare che l'uso dei relativi strumenti sia conforme alle proprie norme, nonché al quadro legislativo UE e nazionale. In secondo luogo, operano come organi legislativi incaricati di vigilare sulla conformità delle leggi adottate da governi e parlamenti regionali. Infine, assumono la responsabilità di garantire la trasparenza e l'affidabilità delle fonti e dei metodi utilizzati nella documentazione predisposta a supporto degli organi parlamentari, con particolare riferimento a quella resa accessibile ai cittadini.

Un aspetto centrale riguarda infatti l'informazione agli utenti. Chi interagisce con un sistema di IA deve essere consapevole di utilizzare una

⁸ Vd. anche il [regolamento sui mercati digitali](#).

tecnologia automatizzata e, in specifici casi, deve essere informato se i contenuti prodotti sono stati generati o modificati artificialmente. Questo obbligo è particolarmente rilevante per i parlamenti che impiegano l'IA nella produzione di resoconti, comunicati, sintesi o altri materiali pubblici. La diffusione dei contenuti senza indicazione esplicita è consentita solo se il materiale è stato verificato da personale umano.

L'attuazione del regolamento richiede inoltre misure organizzative interne finalizzate a garantire un uso responsabile e sicuro dell'IA. Tra queste rientrano procedure di valutazione dei rischi, linee guida sull'impiego dei sistemi generativi, protocolli per prevenire l'inserimento di dati sensibili e programmi di formazione del personale.

Principi costituzionali che governano l'uso dell'IA nei parlamenti nazionali

L'introduzione dell'intelligenza artificiale nei processi parlamentari coinvolge direttamente principi costituzionali fondamentali, condivisi dalla maggior parte dei sistemi democratici europei⁹.

Un primo profilo critico riguarda la **sovranità dello Stato** e l'**autonomia parlamentare**. L'impiego di strumenti di IA può comportare rischi di ingerenza se i parlamenti perdono il pieno controllo delle tecnologie adottate. L'autonomia potrebbe essere compromessa, ad esempio, se strumenti sviluppati da soggetti esterni influenzassero la gestione dei lavori. Inoltre, la vulnerabilità informatica costituisce un rischio significativo: sistemi manipolabili o esposti a interferenze esterne potrebbero alterare attività essenziali come la calendarizzazione delle sedute, la gestione documentale o le funzioni di controllo sul Governo.

Un secondo profilo riguarda la **continuità dei poteri pubblici**. L'efficienza parlamentare non può dipendere in modo eccessivo dai sistemi automatizzati, poiché malfunzionamenti o interruzioni potrebbero interrompere sedute, votazioni o processi legislativi, compromettendo l'operatività del Parlamento. Da ciò deriva un vincolo implicito contro la completa automazione dei processi e la sostituzione integrale del personale con procedure non sorvegliate.

Infine, l'uso dell'IA solleva questioni relative al **libero mandato dei parlamentari**. A livello di gruppi parlamentari, l'accesso diseguale a tecnologie avanzate o a *dataset* di qualità può alterare la competizione politica, favorendo chi dispone di maggiori risorse indipendentemente dal risultato elettorale e incidendo sui principi di *par condicio* e di equa partecipazione. Sul piano individuale, l'IA può limitare la partecipazione di

⁹ Monica Palmirani, Pier Francesco Bresciani, Chantal Bompreszi, Franco Gatti, *Report on AI in Parliamentary Context*, Università di Bologna, dicembre 2024, 11-12.

parlamentari con competenze digitali ridotte o con disabilità, mettendo a rischio il principio secondo cui ogni eletto deve esercitare il proprio mandato in condizioni di effettiva parità.

L'esperienza del Senato italiano

Il Senato italiano sta sviluppando l'impiego dell'IA in diversi ambiti. Le esperienze finora più significative comprendono:

- la produzione dei resoconti delle sedute di Assemblea e Commissioni, tramite il riconoscimento automatico del parlato spontaneo;
- la trattazione degli emendamenti, attraverso strumenti che ne chiariscano la portata normativa, soprattutto quando i testi risultano non chiari o operano rinvii impliciti alla legislazione vigente;
- la predisposizione di un fascicolo ordinato e commentato degli emendamenti per la discussione e la votazione;
- la traduzione automatica multilingua dei testi e il monitoraggio delle fonti di informazione a supporto della redazione di documentazione e di rassegne stampa.

Un ulteriore ambito nel quale è stato avviato un approfondimento è quello dell'analisi e della **valutazione delle politiche pubbliche**, su cui il Senato italiano ha investito molto negli ultimi anni. L'impiego dell'intelligenza artificiale sta fornendo un supporto significativo nella rappresentazione dei fenomeni osservati, sia per individuare correlazioni e nessi di causalità all'interno di enormi flussi di informazioni, sia per effettuare analisi di tipo predittivo e realizzare scenari di simulazione con accuratezza e rapidità.

In Senato è inoltre in corso una discussione sull'impatto dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale su tre ambiti: **etica, sicurezza, organizzazione del lavoro**, sui quali occorre riflettere condividendo esperienze comuni e prospettive tra le amministrazioni del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali, al fine di giungere ad un'adeguata regolamentazione sull'uso dell'intelligenza artificiale, basata su una piena comprensione delle potenzialità e dei rischi connessi con l'impiego dei nuovi sistemi nelle Assemblee parlamentari.

Per quanto riguarda i **profili etici**, la riflessione si è incentrata, in particolare, sulle potenziali minacce nei riguardi dei lavoratori e della loro centralità nell'organizzazione dell'attività parlamentare. L'intento del Senato è quello di investire sulla riqualificazione dei lavoratori presenti e sulla creazione di nuove figure professionali emergenti.

In ordine al tema della **sicurezza**, il Senato italiano ha avviato un'analisi sui rischi concreti della **manipolazione delle informazioni**. In un contesto di pericolo crescente per le ingerenze straniere nei sistemi democratici dell'UE, si pone l'importanza di investimenti nell'IA per proteggere i dati

sensibili e le reti informatiche del Parlamento, non solo evitando azioni di intrusione o esfiltrazione di dati, ma anche garantendo la continuità delle funzioni fondamentali svolte dalle Camere, nel contesto della più generale tutela delle nostre democrazie.

Quanto alla **dimensione organizzativa**, in Senato si è attribuita una competenza specifica ad un Ufficio che risponde direttamente al Segretario Generale, nella consapevolezza della necessità di individuare un'unitaria imputazione di responsabilità nello sviluppo, nella gestione e nell'implementazione dei sistemi adottati.

Infine, e più in generale, negli ultimi due anni il Senato italiano ha ospitato conferenze e seminari e promosso dibattiti sull'intelligenza artificiale, indagando in particolare i profili normativi e di *governance* nei vari settori produttivi, dalla pubblica amministrazione al mondo degli affari, alla sanità, all'arte e alla cultura. Altrettanta attenzione è stata dedicata alla riflessione sui rischi e le opportunità dell'IA, nonché alla responsabilità dei decisori pubblici in questo campo.

L'esperienza della Camera dei deputati *(a cura del Servizio per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Camera dei deputati)*

L'adozione delle tecnologie di IA e gli ambiti di applicazione

L'adozione delle tecnologie di IA alla Camera dei deputati è iniziata negli anni Novanta ed è proseguita in un percorso che ha tenuto conto delle innovazioni in ambito scientifico e commerciale.

L'introduzione delle tecnologie in questione si è innestata sui **processi di lavoro dell'Amministrazione** al fine di automatizzarli e di consentire una più ampia fruizione dei dati gestiti sia a livello interno sia attraverso le prime basi messe a disposizione degli utenti del primo sito internet pubblicato.

In questo senso, il primo passo di applicazione è stato quello relativo alla **classificazione automatica** (e massiva) **degli atti parlamentari**, con particolare attenzione agli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo. A tal fine è stato addestrato un modello i cui risultati sono stati oggetto di supervisione umana per confermare gli elementi di classificazione. Con il tempo, questo processo è stato perfezionato ed è diventato completamente automatizzato, alimentando le **banche dati specialistiche disponibili sul sito della Camera**.

Una svolta notevole è avvenuta in anni più recenti con l'**introduzione dei sistemi di riconoscimento automatico del parlato (ASR)** per la produzione dei resoconti parlamentari. In questo senso, la Camera dei deputati ha operato una scelta pionieristica che ha ridisegnato il processo di produzione dei documenti in oggetto. La tecnologia ASR, acquisita da terze parti, è stata

addestrata e personalizzata (ed è ancora oggetto di *fine tuning* periodico) ed è stata inserita in un processo che dalla trascrizione porta alla creazione della *mastercopy* del tradizionale stampato parlamentare che può essere fruito in diversi formati direttamente dal sito parlamentare. Il processo interno, peraltro, si completa con l'arricchimento della trascrizione con elementi di classificazione e metadatazione che rendono i documenti di resocontazione una vera miniera di dati. Questo approccio innovativo ha guadagnato riconoscimento sia a livello nazionale che internazionale, diventando un modello per altri paesi.

La Camera si è poi cimentata, in collaborazione con le Istituzioni europee, nel settore della **traduzione automatica** al fine di pubblicare sezioni del proprio sito in lingua inglese. Per questa finalità è stato testato e successivamente utilizzato il sistema *etranslation* sviluppato dalle Istituzioni europee.

Dal 2020 è stata implementata una **soluzione di trascrizione automatica per la sottotitolazione in tempo reale** delle sedute parlamentari trasmesse sulla webtv della Camera dei deputati, al fine di garantire una maggiore accessibilità ai lavori dell'Assemblea di Montecitorio anche a specifiche categorie di utenti.

L'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale più recente è quella che ha ad oggetto l'**ordinamento delle proposte emendative riferite ai progetti di legge** all'esame delle Commissioni parlamentari e dell'Assemblea. Nell'ambito della completa digitalizzazione del procedimento di esame parlamentare dei progetti di legge, la creazione e l'ordinamento dei fascicoli degli emendamenti è resa rapidissima ed efficiente attraverso la tecnologia, valorizzando il contributo degli operatori specialistici che sono liberati dall'esecuzione di attività preparatorie di base. Anche in questo caso la tecnologia è stata applicata ad un processo di lavoro come strumento di efficientamento e di potenziamento dell'attività umana.

In relazione all'intensificazione dell'impegno nella sicurezza informatica, alcune soluzioni di IA per la **correlazione degli eventi di sicurezza** sono state implementate all'interno del *Security Operations Centre* della Camera dei deputati.

L'implementazione progressiva delle tecnologie di intelligenza artificiale alla Camera dei deputati non solo ha modernizzato e reso più efficienti i processi interni, ma ha anche aperto **nuove frontiere nell'accesso e nell'analisi delle informazioni parlamentari**, dimostrando il potenziale trasformativo dell'innovazione tecnologica nel contesto legislativo.

L'attività del Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione in materia di Intelligenza artificiale

Lo sviluppo delle nuove famiglie di intelligenza artificiale generativa rappresenta la nuova sfida, anche sulla base del lavoro svolto nel corso del 2024 dal Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione e dagli indirizzi che ne sono scaturiti (v. *infra*).

Tale organo, dopo aver svolto un'indagine conoscitiva e definito un decalogo per l'utilizzo dell'IA, ha pubblicato nei primi mesi del 2024 una manifestazione d'interesse per la raccolta di idee e proposte sull'utilizzo dell'IA nell'ambito dell'attività parlamentare, con particolare riguardo:

- al supporto agli Uffici per una migliore organizzazione della documentazione parlamentare;
- allo svolgimento dell'attività dei deputati;
- alle soluzioni per migliorare la conoscenza dell'attività della Camera da parte dei cittadini.

All'esito della manifestazione d'interesse sono state selezionate tre proposte: la prima relativa all'analisi della produzione normativa, rispetto a indici quantitativi, nonché di leggibilità e comprensibilità; la seconda comprendente un insieme di strumenti per la scrittura degli emendamenti e la lettura della loro portata normativa; la terza per la realizzazione di un'interfaccia conversazionale per i cittadini per conoscere l'attività del Parlamento e dei suoi membri. I tre progetti sono stati presentati al pubblico lo scorso 9 luglio e, in particolare, quello relativo agli emendamenti è già in produzione e usato dai deputati.

DepuChat è un assistente virtuale specializzato che prende il nome dalla proposta presentata dall'Università degli Studi Roma Tre e dall'Università di Firenze nel terzo ambito della Manifestazione di interesse del Comitato, ovvero quello volto a raccogliere idee per migliorare la trasparenza e la comunicazione con i cittadini.

L'idea alla base della proposta è stata sviluppata secondo le indicazioni del Comitato con l'obiettivo di rendere più accessibili e consultabili da parte dei cittadini le informazioni relative all'attività parlamentare già contenute nelle schede dei deputati presenti sul sito internet della Camera, utilizzando l'intelligenza artificiale generativa e un *chatbot* avanzato, capace di comprendere e rispondere a domande formulate in linguaggio naturale.

Il sistema adotta una serie di accorgimenti tecnici per garantire da una parte la correttezza delle risposte, dall'altra un tono di risposta istituzionale e – soprattutto – il sistema si basa esclusivamente su dati ufficiali e verificati che comprendono: i resoconti parlamentari, le proposte di legge presentate, gli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, nonché i dati anagrafici e di elezione dei

deputati, le cariche interne, i dati relativi alla composizione degli organi e dei gruppi parlamentari.

Una caratteristica specifica di questo sistema è che risponde solo a domande pertinenti all'attività dei deputati. È, infatti, progettato per resistere a tentativi di manipolazione, cioè di indurlo a formulare affermazioni relative ad ambiti diversi da quello dell'attività istituzionale e documentata. Se l'utente pone una domanda fuori contesto, il sistema genera una risposta di cortesia, che mantiene un tono istituzionale e orienta l'utente verso un utilizzo corretto dello strumento.

Essendo lo scopo di *Depuchat* quello di far conoscere meglio l'attività dei deputati, anche scoprendo la ricchezza dei dettagli e delle informazioni pubbliche a disposizione di tutti sul sito istituzionale, ogni risposta fornita da *Depuchat* è accompagnata da riferimenti puntuali e da *link* alle fonti citate. In questo modo l'utente non solo potrà verificare la risposta ma potrà ulteriormente approfondire l'argomento. Ed è proprio questo lo scopo di questo sistema: fornire una risposta rapida, offrire spunti per esplorare in modo guidato la documentazione e l'informazione che l'Istituzione, perseguendo le finalità di apertura, trasparenza e partecipazione, mette a disposizione dei cittadini, degli operatori del diritto e degli studiosi.

Il progetto MACCHINA SCRITTURA EMENDAMENTI prende le mosse dalla proposta GEN-AI-4-LEX-B del Consorzio interuniversitario Alma Human AI (Università di Bologna, con la collaborazione di LUISS, CNR, Università di Verona, Università di Torino), per il secondo ambito della Manifestazione di interesse, relativo al supporto del lavoro dei parlamentari, per la predisposizione degli atti di iniziativa.

Il progetto è stato calato nel contesto di lavoro dei deputati alla Camera con particolare riguardo alla fase della stesura degli emendamenti, per offrire uno strumento di assistenza perfettamente integrato con i diversi sistemi digitali i deputati già usano. È stato immaginato di semplice utilizzo e – al tempo stesso – efficace, intelligente, ma non sostitutivo del lavoro del deputato.

Dal punto di vista della sua strutturazione, il sistema si presenta come una piattaforma a sviluppo modulare e progressivo.

Il primo modulo consente una scrittura assistita degli emendamenti. Essa richiede la conoscenza di una tecnica particolare che prevede che l'azione emendativa sia espressa secondo formule standard e che il contenuto dell'emendamento sia scritto nel rispetto delle norme previste dal Regolamento della Camera.

La corretta strutturazione della proposta emendativa – di ciascuna proposta emendativa – consente un lavoro più rapido agli uffici nel controllo e nella predisposizione del fascicolo che raccoglie tutte le proposte emendative, secondo l'ordine di votazione.

Il primo modulo di questa piattaforma aiuta il deputato a concentrarsi esclusivamente sul contenuto, lasciando che sia il sistema a curare il *drafting* dell'emendamento stesso.

Nel modulo sono attivi anche i riferimenti normativi, attraverso un collegamento con il portale Normattiva (il progetto interistituzionale per la pubblicità della legislazione vigente).

Gli emendamenti così prodotti potranno poi essere istradati, sempre in modalità digitale, ai sistemi per la firma e la presentazione degli emendamenti stessi. Gli uffici della Camera, poi, dispongono già dalla scorsa legislatura di un sistema – sempre basato su intelligenza artificiale – che procede all'ordinamento di base e all'individuazione degli emendamenti simili tra di loro.

La tecnologia – come detto – non sostituisce il lavoro del deputato (o degli uffici); rappresenta – invece – lo strumento attraverso il quale ridurre le fasi ripetitive del lavoro, quelle in cui è possibile sbagliare. E soprattutto riduce i tempi di lavorazione, rendendo più rapida la messa a disposizione dei testi per l'esame e il dibattito.

Il secondo modulo della piattaforma supporta il lavoro di approfondimento e di studio del deputato. È una fase che precede e accompagna la fase emendativa.

Dal punto di vista tecnologico, questa fase utilizza in modo più intenso le tecnologie di intelligenza artificiale generativa e, anzi, potremmo dire che i risultati che abbiamo ottenuto al momento rappresentano quello che si può ottenere sulla base dello stato di sviluppo attuale della tecnologia.

Il susseguirsi di modelli più competenti e più precisi, l'addestramento più intenso, la sperimentazione più ampia da parte degli utenti renderanno questo sistema potenzialmente sempre più efficace e performante.

Alla base di questo secondo modulo vi è l'idea di supportare il deputato nell'approfondimento delle conoscenze sull'oggetto del provvedimento in esame.

Durante l'esame parlamentare, infatti, vi è una mole di informazioni e di dati che vengono raccolti. Si tratta di quantità ingenti di materiali, tutti in formato digitale, che sono peraltro messi a disposizione degli interessati anche attraverso il sito istituzionale.

A supporto del deputato è stato integrato un *chatbot* la cui base di conoscenza è costituita esclusivamente dalla documentazione ufficiale e di origine controllata:

- tutti i dossier curati dai Servizi di documentazione della Camera;
- tutte le memorie depositate dagli auditi nel corso della fase conoscitiva che accompagna praticamente l'esame di ogni provvedimento in Commissione.

Tutto questo materiale documentale, grazie all'attività che è stata svolta, può essere interrogato dalla piattaforma in linguaggio naturale, partendo da alcune domande suggerite dal sistema ovvero procedendo in modo libero.

Il *chatbot* non attinge a informazioni esterne o presenti nel web ma solo alle informazioni “certificate”. Incidentalmente si ricorda che queste informazioni sono già fruibili da parte dei cittadini nella scheda relativa a ciascun progetto di legge pubblicata sul sito della Camera.

Questo rappresenta un elemento di garanzia sulla affidabilità del sistema. Le risposte fornite, peraltro, sono facilmente verificabili. Perché ogni affermazione contiene un link al documento fonte che quindi potrà essere rapidamente consultato, non solo per verificare la rispondenza della risposta fornita ma per procedere agli approfondimenti del caso.

Anche questo strumento, analogamente al precedente, rappresenta uno strumento che consente al deputato di svolgere al meglio il suo lavoro di studio orientando la sua attenzione sugli aspetti di interesse.

Il progetto NORMA prende le mosse dal prototipo LEGISLAB proposto dal Politecnico di Milano, per il primo ambito della Manifestazione d’interesse del Comitato, relativo all’integrazione degli strumenti di intelligenza artificiale nei processi di lavoro interni degli uffici per la predisposizione della documentazione parlamentare per l’istruttoria legislativa e per la verifica e il monitoraggio delle politiche pubbliche.

Dalla proposta premiata è stata sviluppata una soluzione che prevede l’utilizzo della intelligenza artificiale generativa a supporto dell’Osservatorio sulla Legislazione della Camera per la raccolta e per l’elaborazione dei dati e delle statistiche sulla produzione legislativa del Parlamento.

L’obiettivo è quello di supportare gli uffici della Camera (era questo infatti il primo ambito della manifestazione di interesse) ai fini della predisposizione del Rapporto annuale sulla legislazione e dei report mensili pubblicati sul sito della documentazione della Camera (temi.camera.it).

Questo assistente virtuale è un *chatbot* specialistico, addestrato a comprendere richieste in linguaggio naturale e a recuperare le informazioni dalle fonti dati interne.

Il *chatbot* Norma è in grado di elaborare risposte testuali ma anche di produrre grafici e tabelle; correda le risposte con i link alle schede dei progetti di legge e ai testi ufficiali delle leggi, attraverso collegamenti sia con il sito della Camera sia con Normattiva.

L’interazione con Norma consentirà a chiunque di esplorare in modo intuitivo e conversazionale i dati sulla legislazione italiana.

Occorre sottolineare che, per fornire le sue risposte, il sistema utilizza esclusivamente i dati raccolti e certificati dall’Osservatorio che sono pubblici e già disponibili in forma non aggregata nei siti del dominio camera.it. Il loro reperimento richiederebbe, tuttavia, agli utenti una conoscenza approfondita del procedimento e della struttura dei siti stessi.

Tra le domande che possono essere poste a Norma vi sono: le leggi approvate, i decreti legge emanati, convertiti, decaduti, i decreti legislativi e i regolamenti; i dati sull'iter e i tempi di esame dei progetti di legge; alcune misure statistiche dei testi (articoli, commi, parole); gli emendamenti approvati, le dichiarazioni di voto, le votazioni finali, l'eventuale ricorso alla fiducia.

Attualmente Norma conosce i dati della XVIII e della XIX Legislatura. In prospettiva, la base dei dati sarà progressivamente ampliata e Norma sarà in grado di fornire in tempo reale elementi di raffronto sempre più dettagliati.

La disciplina interna alla Camera dei deputati per la sperimentazione in materia di Intelligenza artificiale generativa

La Camera dei deputati ha adottato un Codice di condotta per l'uso dell'IA generativa nell'aprile del 2024. Il quadro di riferimento della Camera si fonda su **quattro pilastri principali** e stabilisce alcuni requisiti procedurali, tra cui **criteri per identificare quali iniziative sviluppare per prime**. I pilastri fondamentali sono:

- **tutela dei diritti e assicurare la correttezza;**
- **valutazione della sicurezza**, attraverso **analisi del rischio obbligatorie** e un forte accento sulla **cybersicurezza**;
- **tutela della riservatezza;**
- **responsabilità umana e formazione umana.**

Per quanto riguarda gli obblighi, essi riguardano principalmente:

- **la gestione dei dati;**
- **l'individuazione del catalogo dei casi d'uso;**
- **i principi di progettazione tecnica.**

Il processo decisionale per l'attuazione dei progetti di intelligenza artificiale segue un **approccio integrato** che combina più dimensioni. La procedura è chiara:

- **identificare e valutare** – analizzare bisogni, impatto e fattibilità;
- **stabilire le priorità** – scegliere i progetti che generano i maggiori benefici;
- **approvare e sperimentare** – avviare piccoli progetti pilota per testare e perfezionare le idee;
- **rivedere e migliorare** – utilizzare risultati e feedback per orientare le iniziative future.

La **Camera dei deputati** ha adottato un approccio **umanocentrico**, considerando l'intelligenza artificiale come **alleato cognitivo**, non come

sostituito. Il **Codice di condotta interno** afferma: «L'IA supporta, ma non sostituisce il lavoro umano».

Pertanto, **formazione e consapevolezza** sono al centro della strategia di IA della Camera. Gli elementi principali della dimensione umana delle nostre regole interne sono:

- il personale che utilizza strumenti di IA generativa deve ricevere una **formazione adeguata**, compresi gli aspetti etici;
- le **nuove competenze** devono essere **mappate e sostenute**.

Principi per l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale a supporto del lavoro parlamentare adottati dal Comitato per la documentazione

Preambolo

Le assemblee legislative hanno caratteristiche specifiche e sono regolate da norme e principi che le differenziano in diversi ambiti non solo dalle organizzazioni del settore privato ma anche dalle altre organizzazioni pubbliche. Come rappresentato nelle sezioni precedenti del presente documento ci sono diversi ambiti in cui l'intelligenza artificiale, non solo generativa, potrebbe generare vantaggi per il lavoro del Parlamento (in termini di efficienza del lavoro, di incremento della qualità della regolazione e di trasparenza nei confronti dei cittadini). Tuttavia, vista la rilevanza costituzionale e democratica del lavoro parlamentare, i rischi associati all'uso di questi sistemi devono essere riconosciuti, gestiti e, ove possibile, mitigati. Per questo motivo, a conclusione dell'indagine conoscitiva, è possibile formulare alcuni principi che si ritiene debbano essere rispettati da tutte le iniziative legate all'implementazione dell'IA nel lavoro parlamentare. Il rispetto di questi principi – unitamente a quello delle normative nazionali ed europee – si pone come garanzia della trasparenza, regolarità, indipendenza e affidabilità del lavoro parlamentare, oltre che dei diritti dei cittadini e, quindi, del corretto funzionamento delle istituzioni democratiche.

I seguenti principi, lungi dall'avere alcuna pretesa di esaustività, costituiscono delle proposte aperte alla discussione, in vista di future integrazioni e aggiornamenti, in modo da coniugare il processo tecnologico con i valori fondamentali che sono alla base della nostra democrazia.

Trasparenza: l'uso di sistemi di intelligenza artificiale deve essere sempre trasparente. Le decisioni e i processi devono essere spiegabili, pubblici e comprensibili, consentendo un controllo democratico. Conseguentemente, il Parlamento deve acquisire tutte le informazioni e i diritti che consentano di illustrare il funzionamento dei sistemi di IA utilizzati. I prodotti dell'intelligenza artificiale devono sempre essere riconoscibili come tali e chiaramente distinguibili.

Integrità informativa: la qualità di informazioni, dati e documenti utilizzati nell'addestramento dei sistemi di IA è fondamentale. Allo stesso modo deve essere garantita l'affidabilità dei contenuti generati dall'IA utilizzata per evitare errori o allucinazioni e assicurare una corretta informazione.

Responsabilità umana (accountability): deve essere sempre garantita la responsabilità e il controllo umano. Coloro che decidono quali sistemi di IA usare e coloro che li usano devono rispondere delle decisioni prese, assicurando che l'implementazione dell'IA avvenga nel rispetto delle norme vigenti, delle prerogative del Parlamento e dei diritti e delle libertà delle persone.

Formazione, competenze e consapevolezza: è di fondamentale importanza assicurare i necessari interventi di formazione all'uso dell'IA e disporre di adeguate competenze aggiornate dal punto di vista giuridico e tecnologico. Inoltre, devono essere adottate le iniziative necessarie ad assicurare la consapevolezza su limiti, potenzialità e corretto uso dell'IA.

Partecipazione pubblica: nelle scelte relative all'utilizzo di sistemi di IA a supporto del lavoro parlamentare deve essere sempre assicurato il più ampio contributo di tutti i soggetti interessati. Nel rispetto dei reciproci ruoli, deve essere perseguito sempre il confronto pubblico, in particolare con il mondo della ricerca e con gli operatori del settore, in modo da acquisire informazioni ed elementi per affrontare compiutamente le complessità e le criticità dell'IA.

Sicurezza e robustezza: i sistemi usati devono essere sicuri e robusti, proteggendo l'integrità e la disponibilità dei dati e dei documenti del Parlamento, funzionando correttamente anche in condizioni non previste.

Beneficio pubblico (interesse pubblico): l'utilizzo dei sistemi di IA deve mirare sempre al beneficio pubblico, rispettando i principi costituzionali e le norme sui diritti e le libertà fondamentali e favorendo la sostenibilità ambientale.

Prevenzione delle interferenze: è necessario prevenire ogni forma di interferenza indebita attraverso l'IA, assicurando che il suo impiego sia imparziale e non manipolativo, garantendo sempre l'indipendenza e le prerogative del Parlamento.

L'esperienza di altri parlamenti dell'UE

L'adozione dell'intelligenza artificiale nei parlamenti europei presenta un panorama eterogeneo, influenzato dalle priorità istituzionali, dalle capacità tecniche e dalle risorse disponibili dalle singole camere. L'area più consolidata riguarda la **trascrizione automatica delle sedute parlamentari**, basata su sistemi di "*Automatic Speech Recognition*" (ASR), che consente di liberare risorse umane e migliorare l'accesso ai testi delle sedute.

Il Parlamento europeo rappresenta il caso più avanzato, anche per la **complessità linguistica e operativa** dell'emiciclo di Strasburgo. Tra le soluzioni più significative figura *Archibot*, un sistema sviluppato dall'azienda Anthropic e applicato agli archivi storici del Parlamento. Il sistema, basato sul modello del "*Retrieval Augmented Generation*" (RAG), combina le capacità generative dell'intelligenza artificiale con l'estrazione e l'integrazione di informazioni provenienti da diversi documenti ufficiali pertinenti alla domanda dell'utente. Grazie a questo approccio, il sistema

offre un accesso rapido e multilingue a oltre 100.000 documenti d'archivio, consente la sintesi dei documenti richiesti e migliora l'efficienza nella gestione delle richieste di cittadini e ricercatori.

Altri parlamenti hanno sperimentato applicazioni innovative per esigenze specifiche. Il Senato spagnolo utilizza strumenti di **riconoscimento automatico della voce e del volto** per catalogare materiali video, mentre la Camera alta olandese ha introdotto **sistemi di anonimizzazione automatica** della corrispondenza in arrivo. In Italia, la Camera dei deputati ha implementato sistemi ASR per la produzione dei resoconti, arricchiti con classificazioni e metadati, e ha sviluppato strumenti di intelligenza artificiale come il progetto Asimov, che permette di identificare le modifiche legislative apportate dagli emendamenti e di interagire con i testi tramite chatbot. L'Italia collabora inoltre con istituzioni europee per traduzioni automatiche dei contenuti tramite il sistema *eTranslation*¹⁰.

Altre esperienze significative comprendono l'Austria, che impiega l'"EULE Media Monitor"¹¹ per il monitoraggio dei media parlamentari; l'Estonia, che utilizza "HANS"¹² per ottimizzare la trascrizione delle sedute; e la Francia, che ha sviluppato "*LLaMandement*", un modello in grado di produrre sintesi di testi legislativi e documenti interministeriali, migliorando l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle sedute parlamentari.

Nonostante la varietà di esperienze, alcune applicazioni restano ancora marginali. Nessun parlamento utilizza l'IA per valutare sistematicamente **l'impatto normativo delle leggi vigenti**, monitorare l'attuazione da parte dei governi o gestire automaticamente l'agenda parlamentare. Anche la **moderazione automatica dei commenti dei cittadini sulle piattaforme digitali** dei Parlamenti rimane limitata.

Restrizioni e barriere

L'approccio dei parlamenti europei all'IA è nel complesso prudente, fondato più su limitazioni mirate che su divieti generalizzati. Le scelte regolative tendono infatti ad adattarsi alle specificità di ciascuna amministrazione, privilegiando la protezione dei dati, la sicurezza informatica e il controllo sui sistemi utilizzati.

Alcune Camere, ad esempio in Belgio, Danimarca e Irlanda, hanno introdotto **restrizioni su strumenti d'IA sviluppati al di fuori dell'UE**, tra cui il cinese *DeepSeek*, alla luce dei rischi di sicurezza associati a fornitori extra-UE. Altre, come il Parlamento lettone o il Congresso dei deputati spagnolo, pur non prevedendo divieti formali, raccomandano al personale di

¹⁰ Commissione europea, sito web *eTranslation*: <https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/translateTextSnippet.html>

¹¹ EULE Media Monitor' (IPU Innovation Tracker, Issue 1, 31 March 2019: <https://www.ipu.org/innovation-tracker/story/austria-uses-ai-keep-mps-informed>.

¹² Sito web di HANS: <https://e-estonia.com/hans-ai-support-tool-for-estonian-parliament/>

non inserire dati sensibili in strumenti generativi accessibili al pubblico, adottando dunque un approccio precauzionale.

Accanto a queste scelte strategiche, esistono **limitazioni calibrate su attività specifiche**. Il Parlamento ceco esclude l'uso dell'IA per la generazione automatica di contenuti multimediali, mentre la Camera bassa olandese limita l'impiego di sistemi automatici per traduzioni in tempo reale, gestione dell'agenda e monitoraggio dei *social media*, ambiti ritenuti particolarmente delicati per la tutela della privacy e l'affidabilità delle informazioni.

Alcune amministrazioni hanno inoltre elaborato regole interne per definire un perimetro di utilizzo responsabile. Il Congresso spagnolo, ad esempio, autorizza gli strumenti generativi pubblici solo per materiali non sensibili, mentre i Parlamenti lettone e slovacco richiedono invece che il personale si assuma la responsabilità editoriale dei contenuti prodotti. Un caso significativo è quello dell'Assemblea nazionale slovena, che ha abilitato l'uso interno di ChatGPT accompagnandolo con linee guida specifiche sui rischi connessi all'inserimento di dati personali o confidenziali, integrando così innovazione e controllo istituzionale.

La maggior parte dei Parlamenti europei considera positivamente un ampliamento dell'impiego dell'intelligenza artificiale, mentre alcune istituzioni, come l'Assemblea nazionale francese e la Camera cipriota, mantengono un approccio più cauto. Le aree ritenute più promettenti includono l'automazione dei resoconti delle Commissioni, la semplificazione linguistica dei testi legislativi e l'evoluzione di sistemi capaci di effettuare ricerche trasversali su documenti, votazioni e procedimenti parlamentari, così da rendere più immediata la consultazione degli atti.

Lo “scudo europeo per la democrazia” e l'IA

Il 18 dicembre 2024 il Parlamento europeo ha votato per l'istituzione di una [Commissione speciale sullo scudo europeo per la democrazia](#) (*European Democracy Shield*- EUDS), poi costituitasi il 3 febbraio 2025. L'EUDS è incaricata di proporre soluzioni per rafforzare la resilienza dell'UE alle minacce e agli attacchi ibridi e migliorare il quadro giuridico e istituzionale dell'UE in una prossima relazione d'iniziativa.

In un [documento di lavoro](#) dell'EUDS “sulla protezione della democrazia europea e dei nostri valori - Conclusioni e raccomandazioni della Commissione speciale sullo scudo europeo per la democrazia”, pubblicato nell'aprile 2025, si chiede fra l'altro di potenziare i media indipendenti e la società civile, la difesa contro le minacce informatiche e ibride e di aiutare i Paesi vicini dell'UE, in particolare i Paesi candidati, nei loro sforzi per contrastare la manipolazione delle informazioni.

Viene in proposito sottolineato che **la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, le minacce ibride e le campagne di disinformazione** rappresentano un **pericolo crescente per le società democratiche, in particolare nello spazio online**. Tali tattiche, spesso combinando attacchi informatici, servizi di messaggistica privata, messaggi di posta elettronica e l'uso dei media sociali, cercano di minare la fiducia nelle istituzioni, polarizzare l'opinione pubblica e perturbare i processi elettorali. Lo spazio digitale è divenuto infatti un terreno fertile per gli attori malevoli decisi a sfruttare le vulnerabilità e modellare i pensieri e i comportamenti della società. Attraverso gli algoritmi dei media sociali che amplificano i contenuti che generano un elevato coinvolgimento, tali attori sfruttano la natura stessa del comportamento umano, dove i contenuti controversi o negativi tendono a guidare più reazioni, portando alla sua maggiore visibilità. Viene quindi evidenziato che **nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale** rappresentano notevoli opportunità di progresso, ma sono anche inclini a essere sfruttate, come recentemente [riportato](#) per quanto concerne una rete di disinformazione denominata “Pravda” con sede a Mosca che si infila deliberatamente in modelli linguistici di grandi dimensioni con narrazioni ingannevoli a favore del Cremlino.

Nel quadro normativo concepito dall'UE per proteggere il proprio spazio di informazione, vengono citati il regolamento sui servizi digitali e il regolamento relativo alla trasparenza e al *targeting* della pubblicità politica (vedi *supra*) come i “due pilastri fondamentali in questa difesa”. Il regolamento sui servizi digitali introduce obblighi vincolanti per le piattaforme *online* di rimuovere contenuti illegali e individuare e attenuare i rischi sistemici, fra cui la diffusione della disinformazione e l'uso improprio di account automatizzati, mentre il regolamento sulla pubblicità politica mira ad aumentare la trasparenza riguardo a chi si cela dietro i messaggi politici e alle modalità con cui tali messaggi sono indirizzati al pubblico.

Tali atti legislativi rappresentano un passo avanti importante nel responsabilizzare le piattaforme digitali e **proteggere i processi democratici**. Di rilievo si ritiene inoltre l'obbligo, previsto dal regolamento sull'IA, di etichettare i contenuti generati dall'intelligenza artificiale, come i video falsi ma realistici (“*deepfake*”), con l'intento di integrare la protezione dello spazio online da parte dell'UE. La relazione sottolinea quindi la necessità di approfondire ulteriormente le vulnerabilità dell'Europa per quanto concerne l'adozione di tecnologie nuove, fra cui l'intelligenza artificiale, le reti 5G e 6G, i servizi cloud e il calcolo quantistico.

Il **12 novembre 2025** la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato una comunicazione sul cd. “scudo europeo per la democrazia” ([European Democracy Shield: Empowering Strong and Resilient Democracies](#)), in cui

vengono definite una serie di misure concrete volte a proteggere e promuovere **democrazie forti e resilienti in tutta l'UE**.

Nella stessa data, la Commissione ha inoltre presentato la [strategia dell'UE per la società civile](#), con l'intento di rafforzare la protezione e il sostegno alle organizzazioni della società civile. Entrambe le iniziative erano state delineate negli [orientamenti politici 2024-2029](#) e nel [discorso sullo stato dell'Unione 2025](#) pronunciato dalla presidente von der Leyen.

Le azioni annunciate nell'ambito dello scudo europeo per la democrazia si propongono di rafforzare ulteriormente la capacità collettiva dell'Unione di **contrastare la manipolazione delle informazioni e la disinformazione**. Fra i principali risultati attesi dallo scudo per la democrazia europea sarà la creazione di un **Centro europeo per la resilienza democratica** che dovrebbe riunire le competenze e le risorse dell'UE e degli Stati membri così da incrementare la capacità collettiva di anticipare, individuare e rispondere alle minacce rivolte contro le nostre democrazie. Il centro dovrebbe quindi fungere da nucleo di condivisione delle informazioni e da sostegno per lo sviluppo di capacità in grado di far fronte all'evoluzione delle minacce comuni, **in particolare la manipolazione delle informazioni, le ingerenze da parte di attori stranieri** (*foreign information manipulation and interference* - FIMI) e la disinformazione.

Con il sostegno e in stretto coordinamento con il [sistema di allarme rapido gestito dal Servizio europeo per l'azione esterna](#), il Centro collegherà le reti e le strutture esistenti. All'interno del Centro sarà inoltre istituita **una piattaforma delle parti interessate** per facilitare il dialogo con le organizzazioni della società civile, i ricercatori e il mondo accademico, *fact-checkers* e i fornitori di media. Vengono a tal fine indicati tre obiettivi principali:

1) **la salvaguardia dell'integrità dello spazio informativo**. La Commissione intende rafforzare la collaborazione con i firmatari del codice di condotta sulla disinformazione e predisporre un ***Digital Services Act incidents and crisis protocol*** per facilitare il coordinamento fra le autorità competenti e garantire reazioni rapide alle operazioni di informazione su larga scala e potenzialmente transnazionali. Sarà istituita una **rete europea indipendente di verificatori di fatti** (*European Network of Fact-Checkers*) per rafforzare la capacità di verifica dei fatti in tutte le lingue ufficiali dell'UE, mentre l'**Osservatorio europeo dei media digitali** ([European Digital Media Observatory](#)) svilupperà nuove capacità di monitoraggio e analisi indipendenti per la conoscenza situazionale delle elezioni o in situazioni di crisi;

2) **il rafforzamento delle nostre istituzioni, elezioni eque e libere e media liberi e indipendenti**. Sebbene l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni siano di competenza degli Stati membri, la Commissione sottolinea la necessità di una cooperazione rafforzata a livello dell'UE per affrontare le sfide comuni in tale settore. La Commissione intende pertanto incrementare i lavori nell'ambito della **rete europea di cooperazione in materia elettorale** ([European cooperation network on elections](#)), organizzando scambi sistematici su temi chiave per l'integrità dei processi elettorali. La Commissione presenterà inoltre **orientamenti sull'uso responsabile dell'IA nei processi elettorali** e aggiornerà il [kit di strumenti](#)

[per le elezioni della legge sui servizi digitali.](#) Al fine di affrontare la crescente violenza contro i candidati politici e i rappresentanti eletti, la Commissione presenterà una raccomandazione e una guida sulle migliori pratiche negli Stati membri in materia di sicurezza degli **attori politici**.

Un sostegno finanziario rafforzato per il giornalismo indipendente e locale sarà fornito nell'ambito del nuovo **programma per la resilienza dei media**, che dovrà integrare l'attuale sostegno ai media con i programmi di finanziamento proposti nel nuovo quadro finanziario pluriennale. Nell'imminente revisione della [direttiva](#) sui servizi di media audiovisivi, la Commissione valuterà come rafforzare l'importanza dei servizi di media di interesse generale e modernizzare le norme in materia di pubblicità per promuovere la sostenibilità dei media nell'UE. La Commissione presenterà inoltre un aggiornamento della [raccomandazione](#) (UE) 2021/1534 relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'*empowerment* dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'UE e intensificherà le azioni a sostegno del quadro vigente nell'UE per il contrasto alle **azioni legali strategiche** tese a bloccare la partecipazione pubblica;

3) **promuovere la resilienza della società e l'impegno dei cittadini.** Per riconoscere e contrastare la manipolazione delle informazioni, la Commissione dichiara che porrà in atto misure volte a promuovere l'alfabetizzazione **mediatica e digitale per tutte le età**. La Commissione elaborerà inoltre un quadro delle competenze in materia di cittadinanza dell'UE insieme a orientamenti per rafforzare l'**educazione civica** nelle scuole. Secondo quanto dichiarato, la Commissione supporterà il coinvolgimento dei cittadini nella vita democratica dell'Unione attraverso **strumenti partecipativi** e processi decisionali consultivi, prestando **particolare attenzione al livello locale e ai giovani**, e promuoverà l'innovazione nelle piattaforme *online* che consentiranno la partecipazione democratica, attraverso un nuovo **polo tecnologico civico**. Per promuovere la consapevolezza dei diritti democratici dei cittadini ai sensi del diritto dell'UE, la Commissione presenterà quindi una **guida dell'UE alla democrazia**. La Commissione intende infine promuovere processi decisionali basati su dati concreti, anche mediante l'adozione di una raccomandazione sul supporto delle **prove scientifiche nell'elaborazione delle politiche**.

La Convenzione quadro sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto

Il 5 settembre 2024 la [Commissione europea](#) ha firmato – a nome dell'Unione europea – la “[Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e sui diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto](#)” (adottata il 17 maggio 2024), che rappresenta il primo accordo internazionale giuridicamente vincolante sull'IA. La firma è avvenuta in occasione della conferenza informale dei ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa tenutasi a Vilnius, in Lituania.

La Convenzione è stata negoziata da 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, dall'UE e da 11 Stati non membri, fra cui Stati Uniti, Canada, Australia e Giappone.

Alla stesura del testo hanno inoltre contribuito 68 rappresentanti internazionali della società civile, del mondo accademico, dell'industria e di organizzazioni internazionali.

La Convenzione comprende una serie di concetti tratti dal regolamento europeo sull'IA, fra cui un approccio basato sul rischio, la trasparenza lungo la catena del valore dei sistemi e dei contenuti generati dall'IA, gli obblighi di documentazione dettagliata per i sistemi identificati come ad alto rischio e gli obblighi di gestione dei rischi con possibilità di introdurre divieti per i sistemi di IA considerati una chiara minaccia per i diritti fondamentali.

La Convenzione sarà attuata nell'Unione mediante il regolamento (UE) 2024/1689 sull'IA, insieme ad altre normative pertinenti dell'Unione (per maggiori informazioni sulla Convenzione e lo stato delle ratifiche, si rimanda al sito del [Consiglio d'Europa](#)).

III SESSIONE: ATTUAZIONE E APPLICAZIONE DELL'AI ACT

(a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati)

Attuazione e applicazione dell'AI Act in Italia

L'attuazione dell'*AI Act* nell'ordinamento italiano può essere letta come il risultato di un processo a due livelli, strettamente coordinati fra loro.

Da un lato c'è l'applicazione diretta dell'*AI Act*, in vigore dal **1° agosto 2024 e destinato a dispiegare pienamente i suoi effetti dal 2 agosto 2026**. In quanto regolamento europeo, esso è vincolante in ogni sua parte e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Dall'altro lato interviene [la legge 23 settembre 2025, n. 132](#), "*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*", entrata in vigore il 10 ottobre 2025. La legge, fin dal suo primo articolo, dichiara di doversi interpretare e applicare in coerenza con l'*AI Act*, assumendo la funzione di cornice nazionale: accompagna il regolamento, ne specifica alcuni profili e, in taluni ambiti, anticipa scelte che a livello europeo matureranno pienamente solo con la piena applicabilità del regolamento.

Sul versante unionale, l'articolo 113 dell'*AI Act* stabilisce una **scansione temporale articolata**: il regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2024 (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) e si applicherà in linea generale dal **2 agosto 2026**, ma alcune parti producono **effetti anteriori**, con rilevanza immediata anche nell'ordinamento italiano.

In particolare, dal **2 febbraio 2025** sono già pienamente operative in Italia le disposizioni dei Capi I e II (articoli da 1 a 5), che definiscono l'oggetto e le finalità del regolamento, il suo ambito di applicazione, le definizioni e il principio di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale (articoli 1-4), nonché il catalogo delle pratiche di IA vietate (articolo 5).

Queste comprendono, tra l'altro, la manipolazione cognitivo-comportamentale, lo sfruttamento delle vulnerabilità di gruppi di persone, talune pratiche di *social scoring*, alcuni usi del riconoscimento biometrico e l'uso di sistemi di polizia predittiva basati esclusivamente su profilazioni o valutazioni automatizzate.

Dal **2 agosto 2025** risultano inoltre **direttamente applicabili**, anche per le autorità e gli operatori italiani, le norme del Capo III, sezione 4 (articoli 28-39, in materia di autorità di notifica e organismi notificati), quelle del Capo V sui modelli di intelligenza artificiale di carattere generale – inclusi gli obblighi dei fornitori di modelli *general-purpose* e dei modelli con rischio sistemico (articoli 51-56) – nonché il Capo VII sulla *governance* (articoli 64-70, relativo in particolare all'[AI Office](#), al [Board europeo](#) e alle autorità

nazionali competenti) e il Capo XII sul sistema sanzionatorio (articoli 99 e 100), mentre l'articolo 101 sulle sanzioni per i fornitori di modelli di IA di carattere generale resta differito alla data di applicazione generale del regolamento. Già operativo, sempre dal 2 agosto 2025, è anche l'articolo 78 sulle regole di riservatezza per Commissione, autorità di vigilanza e organismi notificati.

A fronte del quadro regolamentare europeo, che già oggi è parte del diritto interno e vincola direttamente operatori privati e pubblici italiani, la legge n. 132 del 2025 svolge una funzione **complementare di adattamento istituzionale**, di coordinamento con il resto dell'ordinamento e, in alcuni settori, di anticipazione o estensione delle scelte europee.

Difatti, la clausola espressa (di cui all'articolo 3, comma 5) secondo cui *“la presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali”* **delimita il perimetro dell'intervento interno** rispetto all'*AI Act*: le nuove previsioni non mirano ad aggiungere livelli di *compliance* “sovra-regolamentare” a carico dei fornitori e dei modelli, ma piuttosto a definire principi, allocare competenze, valorizzare settori strategici e attribuire al Governo **deleghe** per l'**adeguamento della normativa nazionale** al regolamento europeo.

In questo senso è da leggersi anche l'articolo 2 della legge nazionale, che rinvia alle definizioni di “sistema di intelligenza artificiale” e di “modello di intelligenza artificiale” contenute nell'articolo 3, punti 1) e 63), dell'*AI Act*, assicurando la coerenza concettuale tra diritto dell'Unione e diritto interno.

Gli articoli successivi, invece, sviluppano i principi sull'**uso antropocentrico e responsabile dell'IA**, sulla tutela dei diritti fondamentali, sul buon funzionamento delle istituzioni democratiche e sulla promozione dell'innovazione e della competitività nazionale, in parte valorizzando orientamenti già presenti nei *considerando* e nella finalità di mercato interno dell'*AI Act*, in parte introducendo opzioni normative nuove o più puntuali negli spazi che il legislatore europeo ha intenzionalmente lasciato alla discrezionalità degli Stati membri.

In generale, il testo della legge sull'IA, entrato in **vigore dal 10 ottobre** a seguito dell'approvazione in via definitiva del Senato in terza lettura il 17 settembre 2025, si compone di **28 articoli** ed è teso a introdurre una normativa nazionale, in armonia con il quadro regolamentare europeo e gli indirizzi governativi e parlamentari nazionali, che predisponga un sistema di principi di *governance* e misure specifiche adatte al contesto italiano per mitigare i rischi e cogliere le opportunità dell'intelligenza artificiale.

Nel dettaglio, le norme si articolano in sei capi:

- **Capo I - Principi e finalità**, composto dai primi sei articoli, stabilisce i principi fondamentali e l'ambito di applicazione della disciplina e contiene una serie di definizioni, riprese dall'ordinamento europeo, di termini usati nel testo;
- **Capo II - Disposizioni di settore**, ricomprende gli articoli 7-18, reca norme volte a regolare l'uso dell'IA in ambiti specifici, quali il settore sanitario, la ricerca scientifica, la pubblica amministrazione, l'attività giudiziaria, promuovendone lo sviluppo nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché della *privacy* e della sicurezza dei cittadini;
- **Capo III - Strategia nazionale, Autorità nazionali e azioni di promozione**, composto dagli articoli 19-24, che disegnano la *governance* italiana e le azioni di promozione sull'intelligenza artificiale. In particolare, l'articolo 20 designa l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza Nazionale (ACN) quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale. Nello specifico, la norma qualifica rispettivamente l'AgID come autorità di notifica e l'ACN come autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea;
- **Capo IV - Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore**, composto dall'articolo 25 che disciplina la tutela del diritto d'autore con riguardo alle opere generate con l'ausilio dell'IA. Esso precisa che anche le opere realizzate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale sono tutelate dal diritto d'autore, ma solo a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell'autore. È inoltre consentito l'uso di IA per riprodurre o estrarre contenuti da fonti accessibili legittimamente, nel rispetto della normativa vigente;
- **Capo V - Disposizioni penali**, composto dall'articolo 26 che prevede l'introduzione di modifiche al codice penale per punire l'uso illecito dell'intelligenza artificiale;
- **Capo VI - Disposizioni finanziarie e finali**, (artt. 27 e 28), che reca la clausola di invarianza finanziaria, nonché ulteriori disposizioni attuative finali.

Con riferimento ai **meccanismi nazionali di applicazione e coordinamento dell'AI Act**, il Capo III risponde direttamente alle esigenze poste dal regolamento europeo, che nel titolo dedicato alla *governance* prevede la **designazione di autorità nazionali competenti**, il coordinamento con l'Ufficio europeo per l'IA e con il futuro organismo di coordinamento europeo, nonché l'integrazione con il sistema di vigilanza del mercato.

Nel dettaglio, l'articolo 19 della legge nazionale definisce la ***governance italiana*** sull'intelligenza artificiale, dettando le disposizioni inerenti alla

redazione e aggiornamento della Strategia nazionale per l'IA, specificando che essa deve:

- favorire le collaborazioni pubblico-private;
- coordinare l'attività della PA in materia;
- promuovere la ricerca e la formazione sull'IA;
- indirizzare le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.

Inoltre, il testo specifica che la Strategia deve tenere conto dei **principi del diritto internazionale** umanitario, al fine di garantire lo sviluppo e la promozione di sistemi di IA che tutelino i diritti umani.

L'articolo appare, quindi, in linea con il *Considerando 148* dell'*AI Act*, che raccomanda a livello nazionale l'istituzione di un adeguato livello di *governance* e con il conseguente art. 70 del medesimo regolamento europeo. Allo stesso tempo, la normativa italiana si spinge anche oltre il dettato europeo, che, infatti, non impone l'adozione di una strategia nazionale organica in materia di IA, pur prevedendo misure a sostegno dell'innovazione e dei *sandboxes* regolatori. La previsione di una strategia nazionale, vincolata a un percorso formale di approvazione, monitoraggio e coordinamento, rappresenta dunque una scelta di politica pubblica propriamente italiana.

A tale riguardo, si ricorda che il 22 luglio 2024 è stata pubblicata la [Strategia italiana per l'Intelligenza artificiale 2024-2026](#).

Come anticipato, l'articolo 19 della legge qualifica **Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale** due soggetti: **l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)** e **l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)**.

In particolare, ad AgID è attribuita la responsabilità di **promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'IA** nonché le funzioni e i compiti in materia di **notifica, valutazione, accreditamento** e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale.

Alla ACN è affidata la **vigilanza**, comprese le attività ispettive e sanzionatorie, sui sistemi di IA, con particolare attenzione ai profili di *cybersicurezza* e all'impiego dei sistemi in chiave duale.

In entrambi i casi, il testo tiene ferma l'attribuzione a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato secondo quanto previsto, in materia di operatori finanziari, dall'articolo 74, paragrafo 6, dell'*AI Act*. Le due agenzie, inoltre, sono chiamate a istituire e gestire congiuntamente spazi di sperimentazione normativa, nel rispetto dei ruoli del Ministero della difesa per gli aspetti pertinenti.

Particolarmente significativa, e fortemente intrecciata con l'ambito di esclusione dell'*AI Act*, è la disciplina di cui all'articolo 6 in materia di **sicurezza e difesa nazionale**. Difatti, il regolamento europeo esclude dal proprio campo di applicazione i sistemi di IA utilizzati esclusivamente per scopi di difesa o sicurezza nazionale, lasciando agli Stati un ampio margine di regolazione autonoma. In questo senso, la legge n. 132/2025 sfrutta esplicitamente questo margine, stabilendo che le attività di ricerca, sviluppo e uso di IA svolte per scopi di sicurezza nazionale dagli organismi di informazione per la sicurezza (DIS, AISE, AISI), dall'ACN, dalle Forze armate e dalle Forze di polizia sono escluse dall'ambito applicativo della legge stessa, pur dovendo rispettare i diritti fondamentali e le libertà costituzionali, nonché i principi di cui all'Articolo 3.

Dal punto di vista della **preparazione istituzionale e dello sviluppo delle capacità**, la legge n. 132 interviene in più direzioni, che si aggiungono, ma non sostituiscono, gli obblighi tecnici del regolamento europeo.

Un **primo asse** è rappresentato dalle **disposizioni di principio**, che mirano a orientare l'uso dell'IA in coerenza con valori fondamentali dell'ordinamento europeo. Si tratta, nel complesso, di una scelta di coerenza normativa che mira a ridurre il rischio di frammentazione concettuale tra livello europeo e livello nazionale e ad assicurare che gli operatori italiani si confrontino con un quadro terminologico uniforme.

Un **secondo asse** riguarda invece disposizioni più operative. In particolare gli articoli che compongono il Capo II sono volti a regolare l'uso dell'IA nei settori sanitario, lavorativo e pubblico, promuovendone lo sviluppo nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché la *privacy* e la sicurezza dei cittadini.

Nel dettaglio, in **ambito sanitario**, l'articolo 7 enuncia i principi per regolare l'uso, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità, tra cui: il rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, il divieto di discriminazioni nell'accesso alle cure, l'obbligo di informare l'interessato sull'utilizzo di tali tecnologie e la previsione che le decisioni finali, seppur supportate dall'IA, restino in capo ai professionisti sanitari.

L'**articolo 8** riconosce l'**interesse pubblico del trattamento dei dati**, anche personali, per finalità di ricerca, nonché terapeutiche e farmacologiche, consentendo l'uso secondario dei dati anonimi e semplificando le informative. Nel medesimo settore, la legge prevede l'istituzione di una piattaforma di IA, affidata ad AGENAS quale Agenzia nazionale per la sanità digitale, alimentata dai dati strettamente necessari per l'erogazione di servizi di supporto alla presa in carico, alla pratica clinica e all'accesso ai servizi sanitari.

Queste norme si collocano nell'intersezione tra *AI Act*, [regolamento](#) generale sulla protezione dei dati (GDPR) e normativa nazionale sul

Fascicolo Sanitario Elettronico, e non trovano un corrispettivo puntuale nel regolamento europeo, che si limita a classificare come ad alto rischio determinati sistemi di IA utilizzati nella sanità, imponendo requisiti di qualità dei dati, documentazione, robustezza e sorveglianza umana. La normativa italiana, dunque, disciplina la **governance** dei **dati sanitari** in modo più specifico rispetto all'*AI Act*, integrando il quadro europeo con una capacità istituzionale dedicata al governo della sanità digitale e dei relativi dati, anche in raccordo con il PNRR e con gli investimenti già programmati, come il Fascicolo sanitario elettronico.

In **ambito lavoristico**, l'articolo 11 elenca gli obiettivi che si intendono perseguire tramite l'impiego dell'IA, quali: il miglioramento delle **condizioni di lavoro**, la tutela dell'**integrità psico-fisica** dei lavoratori e l'incremento la **qualità delle prestazioni** e la produttività, richiedendo che l'uso dell'IA sia **sicuro, affidabile, trasparente** e non contrario alla **dignità umana** o alla riservatezza dei **dati personali**.

Si può osservare come le predette finalità valorizzino un approccio *c.d. antropocentrico*, in conformità con quanto prescritto dalla normativa sovranazionale, in particolare dal *Considerando n. 8* dell'*AI Act*.

Con riferimento all'utilizzo dell'IA nell'**organizzazione del rapporto di lavoro**, il testo specifica che il **datore di lavoro** è tenuto a **informare** il lavoratore dell'uso dell'IA nelle forme previste dalla disciplina sugli strumenti automatizzati di decisione e monitoraggio.

A tale riguardo, si ricorda che l'allegato III del regolamento (a cui fa espresso rinvio l'articolo 6, paragrafo 7 del medesimo atto) annovera tra i **sistemi definiti ad alto rischio** – ossia potenzialmente in grado di violare diritti fondamentali – anche quelli utilizzati per l'occupazione, la gestione dei lavoratori e l'accesso al lavoro (in particolare per l'assunzione e la selezione delle persone), dal momento che tali sistemi possono influire sensibilmente sulle prospettive di carriera future e sui mezzi di sussistenza di tali persone e sui diritti dei lavoratori.

Per tale ragione, il regolamento prevede che, prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio sul posto di lavoro, i datori di lavoro devono informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati che saranno soggetti al sistema. In questa categoria sono, pertanto, ricompresi:

- “i sistemi di IA destinati ad essere utilizzati per l'assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare o filtrare le candidature e valutare i candidati”;
- “i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o

cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro”.

La legge istituisce, all'articolo 12, anche un **Osservatorio sull'adozione dei sistemi di IA nel mondo del lavoro**, presso il Ministero del lavoro, con compiti di definizione della strategia sull'uso dell'IA, monitoraggio degli impatti sul mercato del lavoro, identificazione dei settori più esposti e promozione della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro. Anche in questo caso, vi è una stretta connessione con l'*AI Act* e il legislatore italiano ha ulteriormente rafforzato gli strumenti di osservazione, non richiesti esplicitamente dal regolamento europeo.

Analoghi profili di rafforzamento delle capacità emergono nelle **disposizioni sull'uso dell'IA nelle professioni intellettuali e nella PA**. Per le professioni, l'IA è ammessa solo per attività strumentali e di supporto, ribadendo la prevalenza del lavoro intellettuale del professionista e imponendo obblighi di informazione chiara, semplice ed esaustiva verso il cliente circa i sistemi di IA utilizzati.

Per la **Pubblica Amministrazione**, la legge individua le finalità dell'uso dell'IA (incremento dell'efficienza, riduzione dei tempi procedurali, miglioramento della qualità e quantità dei servizi) e stabilisce che l'IA svolga una funzione di supporto, lasciando impregiudicata la **responsabilità** e il **potere decisionale finale della persona fisica**; sono richieste misure tecniche, organizzative e formative per garantire un uso responsabile e per sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.

La legge nazionale reca anche disposizioni in riferimento all'utilizzo di sistemi di IA in **ambito giudiziario**, che lo stesso *AI Act* riconosce come “**ad alto rischio**”, in quanto questi strumenti incidono sugli ambiti più sensibili del diritto, nei quali occorre minimizzare i “rischi di potenziali distorsioni, errori e opacità”, tenendone distinte le “attività amministrative puramente accessorie, che non incidono sull'effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, quali l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi o l'assegnazione delle risorse”, alle quali non si ritiene opportuno estendere la classificazione di rischio elevato (*Considerando 61*).

La normativa nazionale, pertanto, richiama l'importanza di utilizzare sistemi di IA per l'organizzazione dei servizi, la semplificazione del lavoro giudiziario e lo svolgimento delle attività amministrative necessarie, impedendo l'impiego di sistemi di IA riconducibili alla *c.d.* “**giustizia predittiva**” e lasciando ai magistrati le decisioni finali sull'**interpretazione**

e **applicazione della legge**; la **valutazione** dei fatti e delle prove, l'**adozione** dei provvedimenti.

Inoltre, fino alla compiuta attuazione dell'*AI Act*, l'articolo 15, in conformità agli articoli 57 e ss. del regolamento europeo, che prevedono la creazione di appositi spazi di sperimentazione normativa per l'IA fino al 2 agosto 2026, pone in capo al Ministero della giustizia, sentite l'AgID e l'ACN, il compito di autorizzare la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di IA negli uffici giudiziari ordinari.

Sempre sul tema della **preparazione istituzionale e sviluppo delle capacità**, l'articolo 21 reca delle autorizzazioni di spesa per i progetti sperimentali volti all'applicazione dell'IA ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e a imprese. Inoltre, l'articolo 22 introduce iniziative specifiche, anche con natura di agevolazione fiscale, in ambiti quali il rientro in Italia dei lavoratori, i giovani e lo sport, al fine di favorire lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale anche nell'attività educativa e sportiva.

Infine, l'articolo 23, consente a *CdP Venture Capital Sgr* di effettuare **investimenti** sotto forma di *equity* e *quasi equity* fino a **un miliardo di euro** nel capitale di rischio di imprese che operano in Italia nei settori dell'IA, della *cybersicurezza*, delle tecnologie quantistiche e dei sistemi di telecomunicazioni.

Sotto il profilo del **controllo parlamentare e della trasparenza**, la legge 132 introduce alcuni meccanismi volti a favorire il controllo da parte del Parlamento. In particolare, l'articolo 19 pone in capo al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di coordinare e monitorare l'attuazione della strategia nazionale, prevedendo che i risultati dell'attività vengano **trasmessi annualmente alle Camere**.

Si configura così un circuito di **rendicontazione periodica verso il Parlamento** che, pur non essendo dettagliato nei suoi contenuti minimi, offre una base normativa per un controllo politico-istituzionale sullo stato di avanzamento della strategia e, indirettamente, sull'implementazione dell'*AI Act*. È tuttavia una scelta che non definisce *standard* di contenuto o indicatori minimi per tali relazioni annuali, né prevede esplicitamente modalità di coinvolgimento sistematico delle Commissioni competenti.

La stessa architettura delle **deleghe legislative** di cui agli articoli 16 e 24 (recanti, rispettivamente, una delega per la definizione organica di una disciplina per l'addestramento di sistemi di IA e una per l'adeguamento della normativa nazionale all'*AI Act*) si intreccia con forme di controllo parlamentare. Difatti si prevede, secondo lo schema consueto, l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

In conclusione, l'attuazione dell'*AI Act* nell'ordinamento italiano si caratterizza per **un'impostazione coordinata** tra **livello europeo e nazionale**, che valorizza gli spazi di intervento lasciati agli Stati membri senza alterare l'assetto di obblighi direttamente derivanti dal regolamento europeo.

La scelta di affiancargli la legge n. 132/2025 come quadro nazionale di accompagnamento, espressamente vincolato alla coerenza con l'*AI Act* e privo di nuovi oneri di conformità per sistemi e modelli di IA, può essere letta come una sperimentazione dell'integrazione fra fonti, incentrata su chiarificazione di principi, assetti istituzionali e misure di sostegno.

In tal senso, **una prima linea di buone pratiche** riguarda la coerenza concettuale e sistematica. Il rinvio alle definizioni dell'*AI Act*, l'allineamento ai **principi** antropocentrici e di tutela dei diritti fondamentali, nonché il raccordo con il GDPR e con la disciplina nazionale in settori sensibili (sanità digitale, fascicolo sanitario elettronico, lavoro, giustizia), contribuiscono a ridurre il rischio di frammentazione normativa e a offrire agli operatori un quadro regolatorio e lessicale uniforme.

Una seconda linea attiene alla costruzione di una **governance nazionale** dell'IA in sintonia con la struttura europea. La designazione di AgID e ACN quali autorità nazionali competenti, l'esplicito coordinamento con le autorità settoriali (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS), l'istituzione di spazi di sperimentazione normativa e l'ancoraggio della Strategia nazionale per l'IA a un procedimento formale di adozione e di rendicontazione periodica alle Camere delineano un assetto istituzionale stabile, idoneo a dialogare con l'*AI Office*, il *Board europeo* e gli altri Stati membri.

Una terza dimensione di buone pratiche è rappresentata dall'**approccio settoriale** e dalla centralità della **supervisione umana**. Le disposizioni sulla sanità, sul lavoro, sulle professioni intellettuali, sulla PA e sul sistema giudiziario precisano finalità, condizioni d'uso e garanzie procedurali in linea con la logica del rischio elevato dell'*AI Act*, salvaguardando il ruolo decisionale finale delle persone fisiche, la trasparenza verso cittadini, lavoratori e utenti, nonché la protezione dei dati personali.

Nel loro insieme, tali elementi configurano un'esperienza di implementazione che può costituire un utile riferimento comparato nel dialogo con le istituzioni europee e con gli altri Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'integrazione tra regolamento europeo, strategie nazionali, *governance* multilivello e strumenti di accompagnamento dell'innovazione.